



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

***Gli adempimenti in materia “antiriciclaggio”
per i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili
e le verifiche della Guardia di Finanza***

* * *

L'autovalutazione del rischio - L'adeguata verifica della clientela –
La conservazione di dati, documenti e informazioni
(brevi note)

Relatore: Dott. Dario Eugenio Bassini

* * *

Brescia – 20 settembre 2024

Auditorium Capretti - Istituto Artigianelli - Via Piamarta, 6

Premessa

Il Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (o “D.Lgs. n. 231/2007” o “Decreto antiriciclaggio” o semplicemente “Decreto”) rubricato [*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*]

Il Decreto è stato oggetto di significative modifiche ad opera del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, nell’ambito del recepimento della Direttiva UE 2015/849 (c.d. IV Direttiva in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo) e rappresenta la normativa primaria di riferimento.

Il recepimento di tale Direttiva ha introdotto un parziale rimedio alle difficoltà applicative dell’impianto normativo, sostanzialmente unitario, **del Decreto, concepito fin dall’origine per disciplinare la materia avendo come destinatari delle categorie di soggetti dalle caratteristiche le più diverse** (operatori del settore finanziario, professionisti, ecc.), individuati dall’art. 3 «*Soggetti obbligati*», del citato Decreto, **con conseguente complessità di contenuto.**

Si è così stabilito di demandare alle autorità di vigilanza (per i soggetti finanziari) e **agli organismi di autoregolamentazione** (per i professionisti) **il compito di integrare la normativa primaria**, al fine di declinarla secondo le caratteristiche dei destinatari degli obblighi.

(N.B.: si raccomanda una considerazione critica delle presenti brevi note, non potendosi escludere imprecisioni od errori operativi, interpretativi o di altra natura).

Art. 11 «Organismi di autoregolamentazione» del D.Lgs. n. 231/2007

1. Fermo quanto previsto circa la titolarità e le modalità di esercizio dei poteri di controllo da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), **gli organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina**, secondo i principi e le modalità previsti dall'ordinamento vigente, **promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi**. Ai fini della corretta attuazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia, ai sensi della normativa vigente, espleta le funzioni di controllo sugli ordini professionali assoggettati alla propria vigilanza.

2. Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell'elaborazione e aggiornamento di regole tecniche, adottate in attuazione del presente decreto previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, **in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività, di controlli interni**, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, **garantiscono l'adozione di misure idonee a sanzionarne l'inosservanza** e sono sentiti dalla UIF ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento degli indicatori di anomalia di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e) che li riguardano. **I predetti organismi e le loro articolazioni territoriali sono altresì responsabili della formazione e dell'aggiornamento dei propri iscritti** in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

3. Gli organismi di autoregolamentazione, attraverso propri organi all'uopo predisposti, **applicano sanzioni disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi cui i propri iscritti sono assoggettati** ai sensi del presente decreto e delle relative disposizioni tecniche di attuazione **e comunicano annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della giustizia i dati attinenti il numero dei procedimenti disciplinari avviati o conclusi** dagli ordini territoriali.

4. Gli organismi di autoregolamentazione possono ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltrare alla UIF, secondo le specifiche e con le modalità e garanzie di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia sentito il Garante per la protezione dei dati personali. I predetti organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività.

(4-bis ...)

Nel caso di specie, **la declinazione della norma primaria**, in relazione alla nostra professione, **è avvenuta** ad opera del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (**CNDCEC**), attraverso la predisposizione del documento:

“Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche ai sensi dell’art. 11, co. 2, del d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90” (le c.d. **“Regole Tecniche”**).

Le Regole Tecniche sono state approvate dal CNDCEC nella seduta del **16 gennaio 2019**, su Parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria, datato 6 dicembre 2018 e trasmesso al CNDCEC in data 11 dicembre 2018 e **sono divenute vincolanti dal primo gennaio 2020**.

Il nuovo impianto è quindi basato sia sulle norme **“primarie”** del Decreto, sia sulle Regole Tecniche, che devono essere considerate vincolanti per i soggetti della categoria interessata, quali **«norme primarie «derivate»**.

Le Regole Tecniche hanno ad oggetto i seguenti obblighi antiriciclaggio:

- **valutazione del rischio** (artt. 15-16 D.Lgs. 231/2007)
- **adeguata verifica della clientela** (artt. 17-30 D.Lgs. 231/2007)
- **conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni** (artt. 31, 32 e 34 D.Lgs. 231/2007).

A corredo e illustrazione delle citate Regole Tecniche, in data 22 maggio 2019 il CNDCEC ha diramato le:

“Linee guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del d.lgs. 231/2007 (come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90)” o “Linee Guida”.

I soggetti destinatari delle Linee Guida in argomento **sono gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili**, di cui al D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, a esclusivo supporto degli adempimenti a cui sono tenuti.

Il CNDCEC ha predisposto **le Linee Guida, che hanno valenza meramente esemplificativa**, relative alle citate Regole Tecniche.

Le soluzioni operative ivi proposte sono frutto di orientamenti interpretativi maturati in assenza di specifiche indicazioni da parte delle Autorità competenti, ed hanno valenza meramente esemplificativa.

Pertanto, nel caso in cui tali Autorità diffondano interpretazioni ufficiali su specifici aspetti, le presenti Linee Guida saranno aggiornate in conformità a tali orientamenti.

La conduzione degli adempimenti in materia antiriciclaggio, avviene **secondo un approccio basato sul rischio (*Risk based*) e il principio di proporzionalità.**

A tal proposito, secondo le citate Regole Tecniche e Linee Guida, per la valutazione delle diverse tipologie di rischio, **i professionisti possono utilizzare** la seguente **scala graduata di rilevanza e valori:**

Rilevanza	valori dell'indicatore di intensità
NON SIGNIFICATIVA	1
POCO SIGNIFICATIVA	2
ABBASTANZA SIGNIFICATIVA	3
MOLTO SIGNIFICATIVA	4

Definizioni, finalità e soggetti obbligati

Riferimenti di legge (D.Lgs. n. 231/2007):

- Art. 1. Definizioni.
- Art. 2. Finalità e principi.
- Art. 3. Soggetti obbligati.

Il Decreto espone le **definizioni di vari “concetti”** in esso richiamati.

In particolare (**art. 1**, comma 2):

f) cliente: il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico;

n) dati identificativi: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale;

p) esecutore: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente;

t) operazione: l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale;

z) operazione occasionale: un'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere; costituisce operazione occasionale anche la prestazione intellettuale o commerciale, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea, resa in favore del cliente;

dd) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di: (...)

2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente **stretti legami:** (...)

gg) prestazione professionale: una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata;

pp) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita; (...)

(art. 2 del Decreto). Finalità e principi.

Le disposizioni previste dal Decreto si applicano a fini della **prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo**

Per le finalità proprie, **il Decreto detta misure volte a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario** e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza. **Tali misure sono proporzionate al rischio in relazione al tipo di cliente**, al rapporto continuativo, **alla prestazione professionale**, al prodotto o alla transazione e **la loro applicazione tiene conto della peculiarità dell'attività, delle dimensioni e della complessità proprie dei soggetti obbligati** che adempiono agli obblighi previsti a loro carico dal presente decreto tenendo conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della propria attività istituzionale o professionale.

(Art. 2, comma 4)

Ai fini di cui al comma 1, **s'intende per riciclaggio:**

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

Il concetto di riciclaggio sottende sempre un'attività criminosa.

(Art. 2, comma 6).

Ai fini di cui al comma 1, **s'intende per finanziamento del terrorismo** qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette

Il presupposto del finanziamento del terrorismo può consistere anche in attività lecite in sé, ma che sono finalizzate per compiere atti di terrorismo, indipendentemente dall'effettiva consumazione dell'atto o dall'effettivo utilizzo di fondi e risorse economiche in tal senso.

(Art. 3 – Soggetti obbligati).

Le disposizioni del Decreto si applicano a **categorie di soggetti dalle caratteristiche le più diverse**, con conseguente complessità di contenuto. In particolare:

4. Rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria:

a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;

b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati; (...)

Le procedure di studio antiriciclaggio: il richiamo normativo

Il Decreto fa riferimento più volte alle «procedure» ai fini di presidio antiriciclaggio e al principio di proporzionalità. In particolare :

Art. 15 *«Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati»:*

1. Le autorità di vigilanza di settore e **gli organismi di autoregolamentazione dettano criteri e metodologie**, commisurati alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, **per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo**, cui sono esposti nell'esercizio della loro attività.

2. I soggetti obbligati, adottano procedure oggettive e coerenti rispetto ai criteri e alle metodologie di cui al comma 1, **per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo**. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati tengono conto di fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti e i servizi offerti.

Art. 16 *«Procedure di mitigazione del rischio»*

1. I soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, individuati ai sensi degli articoli 14 e 15 (...).

Le Linee Guida propongono una modulistica completa per dare contenuto alle procedure di studio in materia antiriciclaggio.

Modulistica proposta nelle Guidelines	
AV.0	Autovalutazione del rischio
AV.1	Determinazione del rischio effettivo e della tipologia di adeguata verifica
AV.2	Check-list ai fini della formazione del fascicolo del cliente
AV.3	Istruttoria cliente
AV.4	Dichiarazione del cliente
AV.5	Dichiarazione del professionista attestante ex art. 27 D.Lgs. 231/2007
AV.6	Dichiarazione di astensione del professionista
AV.7	Procedura di controllo costante

L'utilizzo sistematico di un'appropriata modulistica contribuisce a dimostrare l'adozione di procedure oggettive e coerenti.

PARTE PRIMA - Autovalutazione del rischio di Studio.

Riferimenti di legge (D.Lgs. n. 231/2007) e di prassi:

Art. 15. Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati;

Art. 16. Procedure di mitigazione del rischio;

Regola Tecnica n. 1;

Linee Guida – Parte prima.

1) Premesse metodologiche

I professionisti obbligati **effettuano la valutazione** del rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo (o FDT) **connesso alla propria attività professionale e adottano presidi e procedure adeguati alla propria natura e alla propria dimensione** per mitigare i rischi rilevati (principio proporzionalità).

L'autovalutazione del rischio di Studio è un adempimento proprio dei professionisti obbligati e non è delegabile.

La valutazione è documentata, periodicamente aggiornata e messa a disposizione delle autorità competenti e degli organismi di autoregolamentazione.

L'autovalutazione del rischio deve essere svolta con cadenza triennale, salva la facoltà di procedere al relativo aggiornamento quando il soggetto obbligato ne valuti la necessità o lo ritenga opportuno, anche in esito ai processi di analisi interna e definizione dei vari presidi.

L'assenza del documento di autovalutazione del rischio non è sanzionabile in via diretta; nondimeno, la sua redazione rileva positivamente ai fini della determinazione quantitativa della sanzione ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. g), del Decreto, in ragione dell'adozione di adeguate procedure di valutazione e di mitigazione del rischio da parte del soggetto obbligato.

2) Fasi del processo di autovalutazione

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

Il rischio attuale e potenziale cui il soggetto obbligato è esposto in ragione dell'attività concretamente svolta nel suo complesso

ANALISI DELLE VULNERABILITA'

Elemento connesso all'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi procedurali e di controllo implementati

DETERMINAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

Il rischio cui il soggetto obbligato è esposto, tenuto conto del rischio inerente e della vulnerabilità riscontrate, che può essere mitigato con adeguate azioni correttive

AZIONI PER GESTIRE E MITIGARE IL RISCHIO

Tale processo si sviluppa nelle seguenti fasi di attività:

2.1) Identificazione e valutazione del rischio inerente

2.2) Analisi delle vulnerabilità

2.3) Determinazione del rischio residuo.

2.4) Azioni per gestire e mitigare il rischio residuo.

Per la valutazione del **rischio inerente**, della **vulnerabilità** e del rischio residuo, i professionisti possono utilizzare la seguente **scala graduata di rilevanza e valori**:

Rilevanza	valori dell'indicatore di intensità
NON SIGNIFICATIVA	1
POCO SIGNIFICATIVA	2
ABBASTANZA SIGNIFICATIVA	3
MOLTO SIGNIFICATIVA	4

2.1) Identificazione e valutazione del rischio inerente

L'analisi finalizzata all'identificazione del rischio inerente è un processo di raccolta delle informazioni e mappatura della clientela del soggetto obbligato al fine di determinare i rischi attuali o potenziali cui si è esposti nell'ambito dell'attività svolta.

Per la valutazione del rischio inerente di riciclaggio/FDT, il soggetto obbligato tiene conto dei seguenti fattori di rischio (art. 15):

1) tipologia di clientela;

2) area geografica di operatività;

3) canali distributivi (riferito alla modalità di esplicazione della prestazione professionale, anche tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento, ecc.);

4) servizi professionali offerti

Il soggetto obbligato, nel valutare il fattore rischio rappresentato dalla **tipologia della clientela** nonché quello **dell'area geografica, deve tener conto delle risultanze dell'adeguata verifica riferite ai singoli clienti**, considerando quanto meno i seguenti elementi:

- settori di attività economica a rischio riciclaggio/FDT;
- clienti operativi in aree geografiche a rischio riciclaggio/FDT;
- clienti classificati ad elevato rischio riciclaggio/FDT (ad es. Persone Politicamente Esposte).

Osservazione: le Regole Tecniche e le Linee Guida trattano l'**autovalutazione del rischio di Studio** come primo argomento, ma **dal punto di vista operativo** questo processo **va eseguito a valle dell'adeguata verifica della clientela**, dal momento che esso, quanto a rischio inerente, dipende dalle molteplici risultanze determinate nell'ambito della valutazione del rischio specifico della clientela.

Ogni fattore di rischio può essere indagato attraverso tutta una serie di specifici elementi, che concorrono a tratteggiarne la rilevanza, **i quali**, considerati in sé ed altresì nel complesso, **consentono di formulare una valutazione ponderata e motivata** (soggettiva, ma non arbitraria) **del relativo grado di rischio**.

In particolare, si considera:

1) Tipologia della clientela: numero dei clienti (in valore assoluto) e delle caratteristiche oggettive e soggettive della clientela; tipo di attività dei clienti ; l'inquadramento giuridico, la presenza o meno di organismi o Autorità di controllo; la complessità e la dimensione aziendale, la presenza di persone politicamente esposte; soggetti sottoposti a indagini o procedimenti penali; ecc.;

2) Area geografica di operatività: da riferirsi tanto alla sede (o sedi diverse) dello studio professionale, quanto al territorio di residenza del cliente e di destinazione della prestazione professionale o dell'operazione da eseguire; occorre tener conto se trattasi di aree a rischio riciclaggio, sia nazionale che internazionale;

3) Canali distributivi: servizi professionali resi direttamente, tramite collaborazioni esterne o per corrispondenza in aree rischiose; canali di pagamento; ecc.;

4) Servizi professionali offerti: riguardo alle prestazioni maggiormente esposte a tentativi di riciclaggio/FDT (Regola Tecnica n. 2, - Tabella 2 (prestazioni a rischio inerente poco significativo, abbastanza significativo o molto significativo).

La misurazione del livello di rischio inerente (dello Studio) **si ottiene attribuendo ad ogni fattore di rischio un indice di rischio:**

1 non significativo; 2 poco significativo; 3 abbastanza significativo; 4 molto significativo

1) Tipologia della clientela:

(AV1 – A1 e A2)

Si reputa che:

- **un numero molto esiguo di clienti (10%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio** possa determinare un indice di rischio pari a **1**;
- un numero molto limitato di clienti (tra il 10 e il 25%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischio pari a **2**;
- un numero significativo di clienti (tra il 25% e il 40%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischio pari a **3**;
- una percentuale molto significativa (superiore al 40%) di clienti ritenuti ad alto rischio possa determinare un indice di rischio pari a **4**.

2) Area geografica di operatività:

(AV1 – A4 e B6)

Si reputa che:

- un numero molto esiguo di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio (10%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischiosità pari a **1**;
- un numero molto limitato di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio (tra il 10 e il 25%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischiosità pari a **2**;
- un numero significativo di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio (tra il 25% e il 40%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischiosità pari a **3**;
- una percentuale molto significativa (superiore al 40%) di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio, , possa determinare un indice di rischiosità pari a **4**.

3) Canali distributivi:

(C.D.)

Ai fini del calcolo del valore di questo indice di rischiosità, **in mancanza di specifiche indicazioni nelle Linee Guida, si può fare ricorso alla metodologia prevista per uno degli altri fattori di rischio** (considerare il rischio di ogni canale utilizzato dal soggetto che effettua la prestazione).

4) Servizi professionali offerti:

(AV.1 – R.I.)

Si reputa che:

- una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo superiore all'80% possa determinare un indice di rischio pari a **1**;
- una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo superiore al 60% possa determinare un indice di rischio pari a **2**;
- una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo compresa tra il 45% e il 60% possa determinare un indice di rischio pari a **3**;
- una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo inferiore al 45%, possa determinare un indice di rischio pari a **4**.

La media aritmetica semplice degli indici di rischio attribuiti ai singoli fattori di rischio **determina il valore puntuale del rischio inerente**.

Fattore di rischio inerente	Indice di rischio
Tipologia di clientela	3
Area geografica di operatività	3
Canali distributivi	1
Servizi offerti	4
Media aritmetica dei valori ottenuti	$11 : 4 = 2,75$
Coefficiente di ponderazione	40%
A - Rischio inerente	1,10

2.2) Analisi delle vulnerabilità

L'analisi dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi adottati dal soggetto obbligato rispetto al rischio inerente è condotta al fine di **individuare** eventuali **vulnerabilità**, vale a dire le **carenze** la cui presenza permette che il rischio inerente si concretizzi in **fenomeni di riciclaggio/FDT non rilevati**. Tanto più efficaci sono i presidi, tanto minori sono le vulnerabilità.

Il **grado di vulnerabilità** dello studio professionale dipende dall'efficacia dei seguenti **fattori**:

1) formazione;

2) organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela;

3) organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni;

4) organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante.

Per quanto riguarda il punto n. 1, la **formazione** è definita nei termini e secondo le modalità del **Piano di Formazione Antiriciclaggio** di cui alla informativa CNDCEC n. 48 del 18/06/2018 e delle eventuali successive modifiche e integrazioni.

Il Piano di Formazione viene affidato all'Ordine territoriale per la gestione e la programmazione dell'attività formativa degli iscritti, ma anche dei loro dipendenti e collaboratori.

L'Ordine territoriale è chiamato ad organizzare nell'arco di un anno eventi formativi, di durata non inferiore a tre ore ciascuno.

Resta fermo che l'iscritto potrà assolvere all'obbligo formativo in materia di antiriciclaggio anche mediante **partecipazione a corsi organizzati da altri soggetti**, ovvero a sessioni formative interne allo studio professionale.

Il titolare dello studio e le STP nell'arco di un anno devono organizzare eventi formativi, di durata non inferiore a tre ore ciascuno, per collaboratori e dipendenti, eventualmente aperti anche ai soci e/o agli associati, sufficienti a consentire una adeguata preparazione nella materia dell'antiriciclaggio.

Per ciascun evento formativo organizzato dovrà essere redatto apposito verbale, che dovrà essere conservato, a cura del titolare dello studio professionale, nel fascicolo antiriciclaggio per essere messo a disposizione degli organi di vigilanza a loro richiesta.

Dell'attività di formazione attuata dovrà essere data menzione sul questionario di controllo richiesto dall'Ordine di appartenenza.

A ciascun partecipante dovrà essere fornito materiale didattico idoneo ad assicurare la normale consultazione anche durante le fasi di lavoro.

L'attività di formazione può essere svolta:

- **dal titolare dello studio** che abbia assolto agli obblighi formativi antiriciclaggio;
- **da docenti esterni,** esperti in materia di antiriciclaggio.

Ogni fattore di rischio può essere indagato attraverso tutta una serie di elementi, che concorrono a tratteggiarne la rilevanza, **i quali**, considerati in sé ed altresì nel complesso, **consentono di formulare una valutazione ponderata e motivata** (soggettiva, ma non arbitraria) **del relativo grado di rischio.**

In particolare (a titolo esemplificativo):

1) Formazione: livello di aggiornamento della conoscenza della normativa antiriciclaggio in capo a tutti i componenti dello studio; grado di individuazione tempestiva delle tecniche illegali, facendo riferimento anche agli indicatori di anomalia, schemi di comportamento anomalo e altri indicatori messi a disposizione delle Autorità attraverso relazioni ufficiali; frequenza della formazione.

2) Organizzazione degli adempimenti adeguata verifica: Idoneità delle misure adottate per adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di adeguata verifica e dalle regole tecniche;

3) Organizzazione degli adempimenti conservazione documenti dati e informazioni: Idoneità delle misure adottate per adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di conservazione (cartacea o informatica) e dalle regole tecniche (ad es. istituzione e aggiornamento di un sistema organico di conservazione dei fascicoli della clientela; individuazione dei soggetti legittimati ad alimentare e ad accedere al sistema).

4) **organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante**: esistenza di una procedura interna per la rilevazione di anomalie riconducibili ad eventuali operazioni sospette di riciclaggio/FDT; **diffusione interna degli indici di anomalia** nonché delle casistiche di riciclaggio/FDT elaborate da UIF); credenziali per accedere alle piattaforme di segnalazione (AR-SOS, UIF).

* * *

In merito agli indicatori di anomalia si faceva riferimento, ad esempio, al **Decreto del Ministero della Giustizia del 16 aprile 2010** – rubricato «*Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili*» (G.U. n. 101 del 3-5-2010 - Serie Generale).

Per avere una panoramica completa su: Indicatori di anomalia, Modelli e schemi di comportamenti anomali e Altre comunicazioni si può consultare il sito della Banca d'Italia-UIF (link: <https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/index.html>)

Si osserva che **la Banca d'Italia**-Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (**UIF**), in data **12 maggio 2023** ha emanato il “**Provvedimento recante gli indicatori di anomalia**” e relativo **Allegato** (pubblicato in GU n. 121 del 25 maggio 2023), in virtù del quale, a partire dal **primo gennaio 2024** è stabilito che **i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio dovranno applicare i nuovi indicatori di anomalia in relazione alle segnalazioni di operazioni sospette** (*vedi infra*).

Inoltre, **non troveranno più applicazione gli indicatori di anomalia precedentemente adottati e gli schemi di comportamenti anomali** richiamati dall'art. 7, comma 3 e 4 del medesimo “Provvedimento”, ivi compresi quelli previsti dal citato Decreto 16 aprile 2010.

La misurazione del livello di vulnerabilità si ottiene attribuendo ad ogni fattore di rischio un indice di rischio:

1 non significativo; 2 poco significativo; 3 abbastanza significativo; 4 molto significativo

La media aritmetica semplice degli indici di rischio attribuiti ai singoli fattori determina il valore puntuale del livello di vulnerabilità.

Fattore di vulnerabilità	Indice di rischio
Formazione	2
Adeguate verifiche	3
Conservazione	2
Sos e contante	3
Media aritmetica dei valori ottenuti	$10 : 4 = 2,50$
Coefficiente di ponderazione	60%
B – Livello vulnerabilità	1,50

2.3) Determinazione del rischio residuo.

La **determinazione del rischio residuo avviene mediante** l'utilizzo di una matrice che prende in considerazione sia i valori del rischio inerente, sia quelli della vulnerabilità e si basa su una **ponderazione del 40% del rischio inerente e del 60% della vulnerabilità**, muovendo dal presupposto che la componente di vulnerabilità abbia più rilevanza nel determinare il livello di rischio residuo.

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione =40%)	Molto Significativo	2,2	2,8	3,4	4
	abbastanza significativo	1,8	2,4	3	3,6
	poco significativo	1,4	2	2,6	3,2
	non significativo	1	1,6	2,2	2,8
		non significativa	poco significativa	abbastanza significativa	Molto Significativa
		VULNERABILITA' (coefficiente di ponderazione=60%)			

A seconda del valore (da 1 a 4) rappresentativo del livello di **rischio residuo**, questo **assumerà una connotazione** qualitativa secondo la seguente scala graduata di valori e intensità:

1 non significativo; 2 poco significativo; 3 abbastanza significativo; 4 molto significativo.

Rischio inerente	1,10
Livello di vulnerabilità	1,50
Rischio residuo	2,60

valori ponderati	livello di rischio residuo
1 – 1,5	NON SIGNIFICATIVO
1,6 – 2,5	POCO SIGNIFICATIVO
2,6 – 3,5	ABBASTANZA SIGNIFICATIVO
3,6 – 4	MOLTO SIGNIFICATIVO

Per la valutazione del rischio inerente, della vulnerabilità e del rischio residuo di Studio, i Professionisti possono utilizzare **l'Allegato** delle Linee Guida **AV.0 – Autovalutazione del rischio** (artt. 15 e 16 d.lgs. **231/2007**).

2.4) Azioni per gestire e mitigare il rischio di Studio

Dopo aver determinato il livello di rischio residuo, il soggetto obbligato procede ad attivare le azioni necessarie per la sua gestione e mitigazione, laddove necessario.

In tal senso, si ritiene che **a fronte di un rischio non significativo o poco significativo il soggetto obbligato possa limitarsi alla gestione del medesimo**, ovvero al mantenimento del relativo livello, **mentre in corrispondenza di un rischio abbastanza o molto significativo, dovranno invece essere individuate apposite azioni di mitigazione.**

Le aree principali su cui è possibile intervenire per la gestione e la mitigazione del rischio di riciclaggio/FDT, al fine di ridurre il rischio residuo, sono almeno le seguenti:

- **formazione:** Piano di formazione mirato rispetto alle problematiche riscontrate in sede di autovalutazione del rischio;
- **organizzazione:** Individuazione di punti di controllo dell'effettiva attuazione delle procedure in essere.

La pianificazione e la tempistica delle azioni correttive variano in relazione alle vulnerabilità riscontrate nell'organizzazione o alle carenze rilevate in ordine all'applicazione delle Regole Tecniche e delle procedure. **A tal proposito rilevano le dimensioni della struttura, il numero dei componenti dello studio professionale e il numero delle sedi.**

In ambito organizzativo (art. 16), **in considerazione delle dimensioni e del grado di complessità organizzativa e operativa** del soggetto obbligato, **l'assetto organizzativo individua** una specifica **funzione antiriciclaggio** (nel caso di 2 o più professionisti nello stesso studio, con una sede o più), con conseguente nomina del responsabile, come anche una **funzione di revisione indipendente** (nel caso di più di 30 professionisti e più di 30 collaboratori nello stesso studio, con una sede o più).

Tali funzioni organizzative si strutturano e si dotano delle risorse necessarie.

La nomina e la revoca del responsabile della funzione antiriciclaggio sono di competenza del soggetto obbligato.

Il responsabile della funzione antiriciclaggio deve possedere adeguate competenze in materia di gestione dei rischi di riciclaggio/FDT.

La responsabilità della **funzione antiriciclaggio può essere assunta anche dal soggetto obbligato.**

La funzione antiriciclaggio, in particolare, **provvede a:**

- **verificare l'adeguatezza delle procedure interne** in materia di analisi e valutazione dei rischi di riciclaggio/FDT, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti e dei dati, rilevazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette e comunicazione delle infrazioni sull'uso del contante;
- **curare la predisposizione dell'autovalutazione** periodica dello Studio;
- **gestire la formazione**, mediante la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori;
- **prestare consulenza e assistenza** al personale;
- **assistere il soggetto obbligato**, anche al fine di gestire e mitigare il rischio residuo.

La funzione di revisione indipendente, laddove istituita, verifica in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento e **vigila sulla funzionalità dei presidi antiriciclaggio istituiti.**

La funzione di revisione può essere anche interna, purché ne sia garantita l'indipendenza.

PARTE SECONDA - Adeguata verifica della clientela

Riferimenti di legge (D.Lgs. n. 231/2007) e di prassi:

- Art. 17. Disposizioni generali.
- Art. 18. Contenuto degli obblighi di adeguata verifica.
- Art. 19. Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica.
- Art. 20. Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche.
- Art. 21. Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust.
- Art. 22. Obblighi del cliente.
- Art. 23. Misure semplificate di adeguata verifica della clientela.
- Art. 24. Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela.
- Art. 25. Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela.
- Art. 26. Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi.
- Art. 27. Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi.
- Art. 28. Responsabilità dei soggetti obbligati.
- Art. 29. Esecuzione da parte di terzi aventi sede in Paesi ad alto rischio.
- Art. 30. Esclusioni.
- **Regola Tecnica n. 2:**
- **Linee Guida – Parte seconda.**

1) L'obbligo di adeguata verifica della clientela

I soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale, secondo quanto disposto dall'art. 17 del Decreto.

L'obbligo di adeguata verifica è svolto esclusivamente nei confronti del cliente che conferisce l'incarico per l'esecuzione della prestazione professionale o il compimento di un'operazione e comporta, innanzitutto, l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e/o dell'esecutore, nonché del titolare effettivo.

La dichiarazione resa per iscritto dal cliente ai sensi dell'art. 22, comma 1, si presume veritiera in relazione ai dati e alle informazioni fornite.

Il presidio dell'adeguata verifica deve attivarsi per il soggetto obbligato nei seguenti casi:

1) per le prestazioni professionali continuative, che hanno una certa durata, si articolano necessariamente in molteplici singole attività e comportano l'instaurazione di un rapporto continuativo con il cliente;

2) per le prestazioni professionali occasionali, vale a dire le operazioni non riconducibili ad un rapporto continuativo in essere, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea che comportino la movimentazione o la trasmissione di mezzi di pagamento o il compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale, **se i mezzi di pagamento trasmessi o movimentati sono di importo pari o superiore a 15.000 euro.**

I soggetti obbligati procedono, **in ogni caso**, all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:

a) quando vi è sospetto di attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

b) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.

c) qualora non sia chiaramente identificabile il valore della prestazione professionale.

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano in relazione allo svolgimento dell'attività di **mera redazione e trasmissione** ovvero di **sola trasmissione delle dichiarazioni** derivanti **da obblighi fiscali** e degli **adempimenti in materia di amministrazione del personale** di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (art. 17, comma 7).

* * *

L'art. 19, comma 2, del **Decreto**, nel ribadire il generale principio di proporzionalità, **impone di commisurare al livello di rischio valutato l'estensione delle verifiche, della valutazione e dei controlli di cui consta l'adeguata verifica**. In altre parole, alla valutazione di un livello di **rischio non significativo**, oltre all'applicazione delle misure di adeguata verifica in modalità semplificata, **potrà corrispondere un minore grado di approfondimento delle relative verifiche e controlli**. Viceversa, alla valutazione di un livello di **rischio molto significativo** dovrà necessariamente accompagnarsi, oltre all'adozione di **misure rafforzate di adeguata verifica**, anche un più intenso grado delle attività di verifica e controllo connesse.

2) Valutazione del rischio del cliente e le misure di adeguata verifica.



La valutazione del rischio effettivo, svolta al fine di determinare la tipologia di adeguata verifica da adottare (semplificata, ordinaria, rafforzata), si esplica attraverso il seguente processo operativo:

2.1) Valutazione del rischio inerente

2.2) Valutazione del rischio specifico

2.3) Determinazione del rischio effettivo

2.4) Misure di adeguata verifica (graduazione)

Il soggetto obbligato adotta misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio/FDT, ed è tenuto a dimostrare alle Autorità e agli organismi di autoregolamentazione **che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato.**

Il principio di proporzionalità è immanente a tutto il processo di adeguata verifica e va declinato in base all'entità effettiva dei rischi di riciclaggio/FDT.

La scala di intensità da utilizzare per la misurazione del rischio, sia del **rischio inerente** che del **rischio specifico**, è basata su quattro valori:

1 = non significativo;

2 = poco significativo;

3 = abbastanza significativo;

4 = molto significativo

Rilevanza	valori dell'indicatore di intensità
NON SIGNIFICATIVA	1
POCO SIGNIFICATIVA	2
ABBASTANZA SIGNIFICATIVA	3
MOLTO SIGNIFICATIVA	4

2.1) valutazione del rischio inerente.

Per rischio inerente si intende il **rischio proprio delle attività svolte/prestate dal professionista**, considerate per categorie omogenee, in termini oggettivi ed astratti.

La valutazione del rischio inerente relativo all'adeguata verifica della clientela non va confusa con la valutazione del rischio inerente svolta nell'ambito dell'autovalutazione dello studio, essendo diversi i presupposti dell'analisi.

La Regola Tecnica n. 2 evidenzia in primo luogo le **attività il cui rischio inerente è risultato “non significativo”** (**Tabella 1** – 24 prestazioni) e poi le ulteriori **attività con rischio inerente “poco significativo”, “abbastanza significativo” e “molto significativo”** (**Tabella 2** – n. 16 prestazioni).

Tra le prime, tralasciate le prestazioni espressamente escluse per legge (art. 17, comma 7, D.Lgs. 231/07), **sono indicate anche quelle prestazioni / operazioni che non evidenziano alcun aspetto finanziario o economico-patrimoniale e non consentono la possibilità di valutare l'ambito operativo del committente** in relazione alla tipologia di prestazione resa.

Ciò pare coerente con le finalità della norma, dovendo l'adeguata verifica riguardare situazioni in cui il professionista sia messo nelle condizioni di poter valutare gli aspetti giuridici, le scelte imprenditoriali, economiche, finanziarie e patrimoniali del cliente.

Tabella 1: prestazioni a rischio inerente “non significativo”

	Prestazioni a rischio “non significativo” <i>(salvo diverse situazioni specifiche)</i>	Regole di condotta ai fini della adeguata verifica
1	Collegio sindacale (senza funzione di revisione legale dei conti in società non coincidenti con soggetti obbligati - deve ritenersi equiparata la posizione dei componenti dei Consigli di sorveglianza ex art. 2409-duodecies c.c.)	il componente del collegio sindacale senza funzione di revisione legale dei conti in società non coincidenti con soggetti obbligati acquisisce e conserva copia del verbale di nomina
2	Apposizione del visto di conformità su dichiarazioni fiscali	il professionista acquisisce copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente
3	Predisposizione di interpelli con richiesta di chiarimenti interpretativi circa l'applicazione di norme, ancorché contestualizzati a casi concreti con inoltro a ministeri e Agenzie fiscali	il professionista acquisisce copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente
4	Risposte a quesiti di carattere fiscale e societario con cui si chiede quale sia la corretta soluzione in base a norme di legge della fattispecie prospettata. Il quesito può essere astratto o contestualizzato con dati oggettivi (anagrafici e di valore). Pareri pro-veritate	il professionista acquisisce copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente

Tabella 1: prestazioni a rischio inerente “non significativo”

5	Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali (art. 182 L.F.), giudiziarie e amministrative	il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria
6	Liquidatore di società nominato dal tribunale (ex artt. 2487 e 2487-bis c.c.)	il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria
7	Attività degli amministratori giudiziari ex art. 2 d.lgs. 4 febbraio 2010, n. 14	il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria
8	Commissario giudiziale nelle amministrazioni straordinarie	il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria
9	Incarico di ausiliario del giudice incaricato di perizie e consulenze tecniche su incarico dell'autorità giudiziaria	il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria
	in ambito civile (artt. 61-64 c.p.c.) e penale (art. 225 c.p.p.)	

Tabella 1: prestazioni a rischio inerente “non significativo”

10	Amministratore giudiziario (ex art. 2409 c.c.)	il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria
11	Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione, ex art. 2, co. 3, lett. e), l. 14.05.2005, n. 80	il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria
12	Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende (art. 560, art. 676 c.p.c.)	il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria
13	Redazione di stime, giurate e non, su incarico dell'autorità giudiziale (art. 193 c.p.c.)	il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria
14	Componente Organismo di Composizione della Crisi ex legge n. 3/2012	il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria
15	Docenze a corsi, convegni, master e simili anche mediante formazione a distanza	il professionista acquisisce e conserva una copia dell'incarico professionale
16	Direzione, coordinamento e/o consulenza scientifica per l'organizzazione di attività di formazione in aula o a distanza	il professionista acquisisce e conserva una copia dell'incarico professionale

Tabella 1: prestazioni a rischio inerente “non significativo”

17	Partecipazione a comitati di redazione e/o comitati scientifici di riviste, periodici, libri e giornali sia cartacei che sul web	il professionista acquisisce e conserva una copia dell'incarico professionale
18	Redazione e aggiornamento di libri o di articoli e saggi su giornali, riviste, libri e banche dati	il professionista acquisisce e conserva una copia dell'incarico professionale
19	Direzione e/o coordinamento editoriale di riviste, periodici, libri, giornali cartacei e on-line, banche dati	il professionista acquisisce e conserva una copia dell'incarico professionale
20	Gestione di rubriche tematiche e/o di risposta a quesiti e/o chat su riviste, periodici, libri, giornali, banche dati, portali, ecc.	il professionista acquisisce e conserva una copia dell'incarico professionale
21	Pareri giuridici pro-veritate redatti sia oralmente che per iscritto, anche se per il tramite di terze società o enti di servizio che curano la gestione verso l'utente finale	il professionista acquisisce e conserva una copia dell'incarico professionale

Tabella 1: prestazioni a rischio inerente “non significativo”

22	Componente di organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001	il professionista acquisisce una copia della delibera del CdA/determina dell'amministratore unico, ovvero del verbale assembleare di nomina da conservare nel fascicolo intestato all'ente che ne ha deliberato la nomina
23	Invio telematico di Bilanci (elenco soci, verbali di approvazione di bilanci, relazione dei sindaci e dei revisori) e pratiche varie agli uffici pubblici competenti (ad esempio le “comunicazioni uniche d'impresa” e gli invii assimilati)	si ritiene applicabile per analogia l'esonero previsto dall'art. 17, co. 7, per le attività di redazione e trasmissione di dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e quindi non è richiesto alcun adempimento
24	Predisposizione presso gli uffici pubblici competenti (SIAE, Ministero sviluppo economico, CCIAA ecc.) di pratiche di prima iscrizione e rinnovo per la tutela di diritti (marchi, diritti di privativa, brevetti, software)	il professionista acquisisce una copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente

Le tipologie di prestazioni professionali elencate nella Tabella 1, in linea di principio, non evidenziano alcun aspetto finanziario o economico-patrimoniale e non consentono la possibilità di valutare l'ambito operativo del committente in relazione alla tipologia di prestazione resa.

Pertanto, **si assume che l'adeguata verifica sia correttamente assolta con l'assunzione dei documenti indicati nella suddetta Tabella.**

Resta inteso che (per le prestazioni di cui alla Tabella 1) **la rilevazione di un rischio "non significativo" si pone sempre a valle di un processo di valutazione che**, seppur non formalizzato, **dovrà comunque essere svolto dal soggetto obbligato**, il quale **potrà** pertanto **adottare esclusivamente le regole di condotta**, salvo particolari situazioni.

Per le prestazioni a rischio non significativo di cui alla Tabella 1) **sono previste** delle corrispondenti **Regole di condotta**, in relazione allo svolgimento dell'adeguata verifica.

Tabella 2: prestazioni a rischio inerente “poco significativo” (5), “abbastanza significativo” (10) o “molto significativo” (1)

	Prestazioni professionali	RISCHIO INERENTE
1	Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni	poco significativo
2	Amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe	abbastanza significativo
3	Assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria	poco significativo
4	Assistenza per richiesta finanziamenti	abbastanza significativo
5	Assistenza e consulenza societaria continuativa e generica	abbastanza significativo
6	Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici	abbastanza significativo
7	Consulenza aziendale	abbastanza significativo
8	Consulenza contrattuale	poco significativo
9	Consulenza economico-finanziaria	abbastanza significativo
10	Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe	abbastanza significativo
11	Custodia e conservazione di beni e aziende	poco significativo
12	Consulenza in operazioni di finanza straordinaria	molto significativo
13	Tenuta della contabilità	abbastanza significativo
14	Consulenza in materia di redazione del bilancio	abbastanza significativo
15	Revisione legale dei conti	abbastanza significativo
16	Valutazione di aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti	poco significativo

Il soggetto obbligato deve valutare il rischio inerente attribuendo i consueti punteggi (prendendo in considerazione, in prima approssimazione, il grado di rischio e il valore associato a ciascuna prestazione professionale):

1 non significativo; 2 poco significativo; 3 abbastanza significativo; 4 molto significativo

Per le prestazioni professionali non previste nelle Tabelle 1 e 2, **il soggetto obbligato assegnerà di volta in volta il relativo grado (e punteggio) di rischio inerente**, a seguito di specifica valutazione.

In caso di pluralità di prestazioni rese allo stesso cliente, dovendo il rischio inerente rapportarsi ad un unico livello, **si ritiene opportuno allineare il complesso delle prestazioni al grado di rischio più alto** fra quelli singolarmente attribuibili alle singole tipologie professionali.

La valutazione del rischio inerente le attività svolte/prestate dal professionista alla propria clientela **definisce il grado di rischio del fattore «Servizi professionali offerti»** considerato in sede di autovalutazione del rischio di Studio (AVO).

2.2) valutazione del rischio specifico.

Il professionista deve valutare il rischio specifico di riciclaggio/finanziamento del terrorismo con riferimento agli aspetti connessi al cliente e alla prestazione professionale concretamente resa, ovvero agli aspetti connessi all'operazione e/o prestazione professionale.

Tabella A - Aspetti connessi al cliente

A.1 - Natura giuridica (AV0-Tipologia della clientela)

A.2 - Prevalente attività svolta (AV0-Tipologia della clientela)

A.3 - Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico

A.4 - Area geografica di residenza del cliente (AV0-Area geografica di operatività)

Tabella B - Aspetti connessi all'operazione e/o prestazione professionale

B.1 - Tipologia

B.2 - Modalità di svolgimento

B.3 - Ammontare dell'operazione

B.4 - Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale

B.5 – Ragionevolezza

B.6 - Area geografica di destinazione (AV0-Area geografica di operatività)

Ogni fattore di rischio può essere indagato attraverso tutta una serie di elementi, che concorrono a tratteggiarne la rilevanza, **i quali**, considerati in sé ed altresì nel complesso, **consentono di formulare una valutazione motivata** (soggettiva, ma non arbitraria) **del relativo grado di rischio**.

Il soggetto obbligato attribuisce un valore di rischio secondo i consueti punteggi:

1 non significativo; 2 poco significativo; 3 abbastanza significativo; 4 molto significativo

Il livello di rischio specifico complessivo si ottiene **calcolando la media aritmetica semplice dei punteggi assegnati** nella tabella A e nella tabella B:

- **rischio specifico cliente**: somma punteggi tabella A
- **rischio specifico operazione/prestazione**: somma punteggi tabella B
- **rischio specifico complessivo**: somma dei valori delle tabelle (A + B) diviso dieci

Con riferimento ad alcune prestazioni professionali – es. revisione legale dei conti e tenuta della contabilità – **la tabella B non deve essere compilata**.

In questo ultimo caso, in relazione a dette prestazioni, il rischio specifico si ottiene sommando i punteggi della tabella A e dividendo per quattro.

Il valore che ne scaturisce sarà compreso in un *range* tale da determinare il livello di rischio specifico complessivo, come da seguente scala graduata:

Valori medi	Rischio specifico
Punteggio 1-1.5	Non significativo
Punteggio 1.6-2.5	Poco significativo
Punteggio 2.6-3.5	Abbastanza significativo
Punteggio 3.6-4.0	Molto significativo

2.3) determinazione del rischio effettivo.

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione = 30%)	Molto significativo 4	1,90	2,60	3,30	4
	abbastanza significativo 3	1,60	2,30	3	3,70
	poco significativo 2	1,30	2	2,70	3,40
	non significativo 1	1	1,70	2,40	3,10
		1 non significativo	2 poco significativo	3 abbastanza significativo	4 molto significativo
		RISCHIO SPECIFICO (coefficiente di ponderazione = 70%)			

Dalla interrelazione tra il livello di rischio inerente e quello di rischio specifico, si ottiene il livello di rischio effettivo, la cui determinazione avviene mediante l'utilizzo di una matrice che prende in considerazione sia i valori del rischio inerente sia quelli del rischio specifico, basati su una **ponderazione del 30% (rischio inerente) e del 70% (rischio specifico)**, muovendo dal presupposto che quest'ultimo abbia più rilevanza nel determinare il **livello di rischio effettivo**.

A seconda del valore rappresentativo del **livello di rischio effettivo** (intervallo da 1 a 4) , questo **assumerà una connotazione qualitativa** secondo la seguente scala graduata:

non significativo; poco significativo; abbastanza significativo; molto significativo

2.4) misure/tipologia di adeguata verifica.

Sulla base del livello di rischio effettivo ottenuto, il soggetto obbligato dovrà eseguire la tipologia di adeguata verifica secondo la seguente scala graduata:

semplificata; ordinaria; rafforzata.

Grado di rischio effettivo rilevato	Misure di adeguata verifica
non significativo ¹⁷	Semplificate
poco significativo	Semplificate
abbastanza significativo	Ordinarie
molto significativo	Rafforzate

Per la valutazione del rischio del cliente, il Professionista può utilizzare l'**Allegato** delle Linee Guida **AV.1 – Determinazione del rischio effettivo e della tipologia di adeguata verifica** (art. 17, comma 3, d.lgs. 231/2007).

L'allegato AV.1 alle presenti Linee Guida consente al soggetto obbligato di **riassumere in un'unica scheda la procedura di misurazione del rischio effettivo**, in linea con il c.d. *risk based approach*, nonché la determinazione della tipologia di adeguata verifica da adottare nel caso specifico.

La medesima scheda sarà compilata, sottoscritta e datata dal soggetto obbligato.

Trattasi di adempimento la cui rilevanza, nell'ambito del sistema dei presidi antiriciclaggio, è tale da **non poter essere delegato a collaboratori / dipendenti / terzi.**

Il processo di valutazione del rischio, che definisce le modalità di svolgimento dei vari obblighi, **sarà ripetuto in occasione del controllo costante** secondo la periodicità programmata, **ovvero ogni qual volta vi siano modifiche nei fattori di rischio** tali da determinare il passaggio da un livello di rischio inferiore ad uno superiore, ovvero **quando il soggetto obbligato lo reputerà opportuno.**

In ogni caso, **laddove non vi siano modifiche del livello di rischio** da inferiore a superiore, **la scheda di valutazione del rischio non dovrà essere compilata.**

3) Adeguata verifica – Informazioni / Adempimenti

Il Professionista, operativamente, può avvalersi della modulistica allegata alle Linee Guida. In particolare, per la circostanza si richiamano:

l'Allegato AV.2 Check-list ai fini della formazione del fascicolo cliente e l'Allegato AV.3 Istruttoria cliente.

3.1) Adeguata verifica ordinaria

In caso di rischio effettivo “abbastanza significativo”, il soggetto obbligato provvederà ad eseguire la adeguata verifica con modalità “ordinaria”, che si snoda nelle seguenti fasi:

3.1.1) Identificazione e verifica dell'identità del Cliente e dell'Esecutore.

L'identificazione del cliente e la verifica della sua identità si attuano attraverso il riscontro di un documento d'identità in corso di validità o di altro documento di riconoscimento equipollente, ai sensi della normativa vigente **nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.**

L'art. 19 comma 1, lett. a) del Decreto prescrive che ***il professionista ne deve acquisire copia in formato cartaceo (fotocopia) o elettronico (tramite scanner).***

Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente.

3.1.2) Identificazione del Titolare effettivo.

L'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità si attuano attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio, ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente.

Il titolare effettivo deve essere individuato in ogni caso (persona fisica).

L'identificazione e la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo è svolta contestualmente al conferimento dell'incarico di svolgere una prestazione professionale continuativa od occasionale.

Tuttavia, bisogna tener conto di quanto stabilito dall'art. 32, comma 2, lett. b) del Decreto che, con riferimento alle modalità di conservazione, **considera tempestiva l'acquisizione dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data, conclusa entro i trenta giorni successivi al suddetto conferimento.**

In base all'art. 18, comma 4, **fermi gli obblighi di identificazione e solo fino al momento del conferimento dell'incarico, i professionisti sono esonerati dall'obbligo di verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo limitatamente ai casi di esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi ad un'autorità giudiziaria** o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare il procedimento (c.d. *legal privilege*).

La verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, **solo laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze.**

Il riscontro può essere effettuato attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità di cui decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64. **La verifica dell'identità può essere effettuata anche attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti** tra le quali rientrano le basi di dati, ad accesso pubblico o condizionato al rilascio di credenziali di autenticazione ... (art. 19, comma 1, lett. b).

Oltre al Registro delle imprese italiano (istituito presso le CCIAA), **rientrano tra le fonti affidabili e indipendenti per il riscontro** dei dati identificativi del cliente diverso da persona fisica e del titolare effettivo **gli albi ed elenchi di soggetti autorizzati**, gli atti costitutivi, gli statuti, i bilanci o documenti equivalenti, le comunicazioni rese al pubblico in conformità alla normativa di settore (quali prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate).

In relazione al cliente società / ente /soggetto diverso da persona fisica, il soggetto obbligato acquisisce la denominazione, sede legale e codice fiscale/Partita IVA. Tali **dati possono essere verificati da una visura camerale**, da un certificato equivalente per società di diritto estero, dall'atto costitutivo o dal certificato di attribuzione del codice fiscale/partita IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate

Nelle ipotesi in cui sia possibile **identificare il titolare effettivo** tramite la **consultazione di pubblici registri**, quest'ultima **non può ritenersi – da sola - una modalità sufficiente ai fini del corretto assolvimento dell'obbligo**, in quanto si tratta di uno strumento previsto a supporto e non in sostituzione degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica.

L'identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta (tipicamente) **in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato** e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, **previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità** o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico.

Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, il soggetto obbligato chiede al cliente le informazioni e i dati a ciò necessari (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale ove attribuito) tramite qualsiasi mezzo ritenuto idoneo (PEC, dichiarazione del cliente, ecc.).

I clienti (esecutori) forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica (art. 22, del D.Lgs. 231/2007), dunque comprese le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo.

Dall'obbligo giuridico di comunicazione posto a carico del cliente (art. 22 del Decreto), **discende una valenza generale e integra il principio di affidabilità.**

Si evidenzia che il soggetto obbligato non è tenuto ad acquisire copia del documento di identità del titolare effettivo.

Il soggetto obbligato può avvalersi in proposito anche dell'attestazione resa da terzi, di cui agli artt. 26 e 27 del Decreto (*vedi infra*).

Il soggetto obbligato adotta misure proporzionate al rischio rilevato, dando **riscontro alla dichiarazione resa dal cliente** o dal terzo, mediante ricostruzione, attendibile, dell'assetto proprietario e di controllo, ad esempio: consultazione del Registro dei Titolari effettivi, nazionale ed extranazionale (ove prevista l'iscrizione); acquisizione di atto costitutivo/Statuto, visura camerale, Libro soci, patti parasociali, vincoli contrattuali, ecc.

Il soggetto tiene evidenza nel proprio «fascicolo del cliente» **del percorso seguito per l'individuazione del titolare effettivo** (o dei titolari effettivi), nonché delle motivazioni nei casi di utilizzo di criteri di identificazione «residuali».

* * *

Art. 20 - Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

2. Nel caso in cui il cliente sia una **società di capitali**:

a) costituisce indicazione di **proprietà diretta** la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

b) costituisce indicazione di **proprietà indiretta** la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il **controllo** del medesimo in forza:

a) del **controllo della maggioranza dei voti** esercitabili in assemblea ordinaria;

b) del **controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante** in assemblea ordinaria;

c) dell'esistenza di **particolari vincoli contrattuali** che consentano di esercitare un'influenza dominante.

4. Nel caso in cui il cliente sia una **persona giuridica privata**, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

a) i fondatori, ove in vita;

b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di **poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società** o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo ((nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

* * *

Criteria per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche

L'art. 20 del D.Lgs. 231/2007, identifica una serie di criteri a cui fare riferimento per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche. In particolare, **nel caso di società di capitali** avremo:

- criterio dell'assetto proprietario (comma 2):

- **proprietà diretta**, attraverso la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- **proprietà indiretta**, attraverso la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona;

- criterio del controllo (comma 3), come definito dall'art. 2359 c.c.:

- controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria (**controllo di diritto**);
- controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria (**controllo di fatto**);
- esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante (**controllo negoziale**).


- **critério residuale** (comma 5): da applicare qualora tutti quelli elencati in precedenza non siano dirimenti. In tal caso il titolare effettivo coincide con la persona fisica o **le persone fisiche titolari**, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, **di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.**

- **critério cumulo** (comma 4):

nel caso in cui il **cliente** sia una **persona giuridica privata, dotata di personalità giuridica** in quanto iscritta nel Registro di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, i titolari effettivi sono **cumulativamente** i fondatori, ove in vita; i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Per gli **enti non lucrativi privi di personalità giuridica** si applica il criterio residuale di cui all'art.20, comma 5.

I criteri di individuazione del titolare effettivo di cui all'art. 20, commi 2, 3 e 5 sono da prendere in considerazione secondo un ordine scalare/gerarchico/piramidale, in modo che quelli successivi o "a valle" sono applicabili solamente nel caso in cui risultino inutilizzabili quelli precedenti.



Proprietà

Controllo

Residuale

Nel caso di società di persone non è definito un apposito criterio per la individuazione della titolarità effettiva. **Si ritiene opportuno applicare il criterio individuato in caso di società di capitali**, come indicato nei seguenti documenti, oltre ad un orientamento largamente maggioritario della dottrina:

- **Comunicazione (Provvedimento) della Banca d'Italia** in materia di obblighi antiriciclaggio per gli intermediari bancari e finanziari del **9 febbraio 2018**, **nota n. 4**;

- **Comunicazione (Provvedimento) della Banca d'Italia** disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo **del 30 luglio 2019** e relativo documento allegato alla stessa comunicazione, **Disposizioni preliminari, Definizioni, Punto 35, pagine 5 e 6**;

- **LINEE GUIDA** per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del D.Lgs. 231/2007 (come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90), del **22 maggio 2019**, **parte II, capito 3, par. 3.1.2 “Esempi di individuazione del titolare effettivo”, n. 2, pagina 37**;

Per il titolare effettivo, si veda anche: **Banca d'Italia–Quaderni dell'Antiriciclaggio-n. 20/2023, capitolo 3, paragrafo 4, pagine 118-125.**

I Trust e gli istituti giuridici affini al trust (art. 22, comma 5 e 5-bis),
I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, **nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini**, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e **detengono informazioni adeguate**, accurate e aggiornate **sulla titolarità effettiva** del trust, o dell'istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all'identità del **costituente** o dei **costituenti**, del **fiduciario** o dei **fiduciari**, del **guardiano** o dei **guardiani** ovvero di **altra persona per conto del fiduciario**, ove esistenti, **dei beneficiari** o classe di beneficiari e delle **altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine** e di **qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine** attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

Anche in questo caso **la titolarità effettiva è individuata cumulativamente.**

I fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini **conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari** e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.

5-bis. Per le finalità di cui al presente decreto, **si considerano istituti giuridici affini al trust gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi**, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.

I Consorzi (F.N. n. 165 del 7 dicembre 2023)

Per i consorzi vanno distinti i seguenti casi:

→ qualora siano costituiti nel rispetto delle norme riguardanti le società di capitali o cooperative, gli stessi seguiranno la disciplina dettata per quel tipo di società;

→ nel caso in cui siano costituiti secondo la disciplina civilistica ex artt. 2602 e ss. del c.c. sarà necessario distinguere se trattasi di:

1. consorzi con sola attività interna: in tal caso essi hanno natura contrattuale tra le imprese consociate parificabile ad un accordo di regolamentazione della concorrenza;

2. consorzi con attività esterna: in questo ultimo caso bisognerà fare riferimento ai medesimi criteri indicati per le società di persone e, laddove al consorzio partecipino società di capitali e non, imprenditori individuali o società personali, bisognerà riferirsi ai criteri individuati per le società personali partecipate da società di capitali.

Le Cripto attività (F.N. n. 165 del 7 dicembre 2023)

Dal punto di vista dell'identificazione del titolare effettivo il Consiglio Nazionale del Notariato opera la seguente distinzione:

1) La gestione diretta della cripto attività fa capo ad una persona fisica.

In tal caso non esiste un metodo sicuro per riferire ad una determinata persona la disponibilità dell'asset digitale. Questo perché "non vi è un tracciamento con riferimenti personali, in quanto la titolarità delle criptoattività è per sua natura rappresentata dal possesso, diretto o indiretto, delle chiavi private, e queste ultime sono gestibili tramite credenziali che non hanno alcun collegamento diretto alle persone.

Pertanto, in una transazione avente ad oggetto criptovalute, se la conferma dell'effettuazione della transazione stessa è data dalle dichiarazioni delle parti non vi è modo certo di accertare oggettivamente la reale provenienza, né la reale destinazione, intendendosi per reale l'individuazione delle persone fisiche dei disponenti e dei beneficiari".

In tali casi, l'identificazione del titolare effettivo potrà essere effettuata solo attraverso le dichiarazioni stesse del cliente;

2) La gestione della cripto attività fa capo ad un intermediario.

A tal proposito, la normativa antiriciclaggio include tra i destinatari degli obblighi di prevenzione ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett. i) e i-bis), del D.lgs. 231/2007, i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale (Exchanger) e i prestatori di servizi di portafoglio digitale (Wallet Provider). Tali categorie sono state incluse nel novero dei soggetti obbligati a seguito del recepimento della Quarta e Quinta direttiva antiriciclaggio avvenuto con i decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90, e 4 ottobre 2019, n. 125.

A questi soggetti si applicano le disposizioni dettate per l'attività di cambiavalute ed è altresì prescritta la loro iscrizione in una sezione speciale del registro tenuto dall'Organismo degli agenti e dei mediatori – OAM.

Esempi di individuazione del titolare effettivo

Le Linee Guida riportano diverse casistiche elaborate in risposta a specifici quesiti in merito all'individuazione del titolare effettivo, precisando che le stesse sono frutto di un mero orientamento interpretativo e che in ogni caso la valutazione da parte del soggetto obbligato è strettamente connessa alle particolarità del singolo caso.

* * *

1) Persona fisica

2) Società di persone

3) Società di capitali con proprietà diretta e indiretta delle quote

Pegno e usufrutto su quote o azioni

Società partecipata attraverso fiduciaria

4) Mancanza di soci che detengano oltre il 25% delle partecipazioni

Voto plurimo

Patto di sindacato

Società con azioni o quote senza diritto di voto

5) Casi di controllo

Catena di controlli (caso 1 – caso 2 – caso 3)

Srl con diritti particolari ai soci

Quote con diritti diversi

6) Ipotesi residuali ex art. 20, comma 4, D.Lgs. 231/2007

Società con 4 o 5 soci con una percentuale non superiore al 25%

Cooperativa

Società quotata

Proprietà diffusa

Società controllante e controllata a partecipazioni diffuse

Assenza di amministratori con deleghe

7) Società partecipata (o controllata) da pubbliche amministrazioni

8) Società controllate (o partecipate) dallo Stato

9) Fondazioni, associazioni e comitati

10) Trust

Trust nel caso di trustee persona giuridica

11) Società sottoposta a liquidazione giudiziale

12) Ente ecclesiastico

13) Gestioni condominiali

14) Interposizioni fittizie

FAQ relative alla Titolarità Effettiva e Registro titolari effettivi

elaborate congiuntamente dal Ministero dell'Economia, dalla Banca d'Italia e dalla UIF in data **20 novembre 2023**.

1) Come va identificato il titolare effettivo nell'ipotesi in cui il **cliente sia una Pubblica Amministrazione**?

2) Qual è il criterio per individuare il titolare effettivo di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 nell'ambito di rapporti o operazioni riferibili a **procedure esecutive o concorsuali**?

3) Nell'ambito delle procedure esecutive o concorsuali, ai fini dell'adeguata verifica della clientela, come va **qualificato il soggetto incaricato dall'Autorità Giudiziaria** dell'apertura del rapporto e autorizzato a operarvi per la procedura (es., professionista delegato in caso di procedura esecutiva immobiliare ex art. 591-bis c.p.c., curatore fallimentare, etc.)?

4) Ai fini dell'individuazione del titolare/i effettivo/i degli **enti ecclesiastici**, quale criterio trova applicazione?

5) Gli enti ecclesiastici sono soggetti all'obbligo di comunicazione delle informazioni relative alla titolarità effettiva al Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e del decreto interministeriale 11 marzo 2022, n. 55?

6) Ai fini dell'individuazione del titolare effettivo di **società di capitali**, vi è un **ordine di successione** nell'applicazione dei criteri della proprietà e del controllo di cui all'articolo 20, commi 2 e 3, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231?

7) Come va individuato il titolare effettivo in caso di **proprietà indiretta se nella catena partecipativa risultino società controllate?**

8) Nel caso in cui la società cliente sia una società controllata e al vertice della catena partecipativa si trovi un ente o una società la cui proprietà o il cui controllo non siano riferibili a una o più persone fisiche (ad esempio, una **società ad azionariato diffuso o una cooperativa), vanno identificati come titolari effettivi i soggetti con poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società posta al vertice della catena partecipativa o della società cliente?**

9) Qualora trovi **applicazione in via residuale il criterio di cui all'articolo 20, comma 5, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, le persone fisiche alle quali spettino i poteri ivi previsti devono essere considerate titolari effettivi in ogni caso in forma cumulativa oppure si individua come titolare effettivo solo una o più di queste figure?**

10) I soggetti obbligati sono tenuti a procedere all'identificazione del titolare effettivo delle **fondazioni bancarie clienti? Ai fini dell'individuazione del/i titolare/i effettivo/i delle fondazioni bancarie qual è il criterio applicabile?**

11) Come va identificato il titolare effettivo nell'ipotesi di **usufrutto o pegno su quote o partecipazioni sociali?**

12) A quali imprese si applicano gli **obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla propria titolarità effettiva** ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del d.lgs. 21 novembre 2007, n.231?

13) In caso di **difformità tra i dati sulla titolarità effettiva acquisiti dal soggetto obbligato** in sede di adeguata verifica della clientela e **quanto riscontrato dal soggetto obbligato nel Registro dei titolari effettivi**, il soggetto obbligato deve allinearsi a quanto dichiarato dal cliente al Registro ovvero mantenere l'informazione ottenuta in sede di adeguata verifica?

14) La segnalazione effettuata da un soggetto obbligato di **difformità** tra le informazioni ottenute dal Registro dei titolari effettivi e quelle acquisite in sede di adeguata verifica è rilevante ai fini dell'applicazione dell'**obbligo di eventuale segnalazione** ex articolo 35 e dell'obbligo di astensione ex articolo 42 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231?

Registro dei titolari effettivi

Riferimenti normativi, di prassi e di categoria (principali):

- **art. 21 del D.Lgs. n. 231/2007**: Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust;
- **Decreto (MEF-MISE) n. 55 dell'11 marzo 2022** (G.U. n. 121 del 25.05.2022): comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva (c.d. **Regolamento**);
- **Decreto (MIMIT) 12 aprile 2023** (G.U. n. 93 del 20.04.2023): specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d'impresa;
- **Decreto (MIMIT) 16 marzo 2023** e relativo allegato (G.U. n.149 del 28.06.2023): modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva;
- **Decreto (MIMIT) 20 aprile 2023** (G.U. n.149 del 28.06.2023): importi dei diritti di segreteria da corrispondere per le pratiche e gli output sulla titolarità effettiva;
- **Decreto (MIMIT) 29 settembre 2023** (G.U. n. 236 del **09.10.2023**): attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.;

- **UNIONCAMERE** - Manuale operativo per comunicazione titolare effettivo (Ottobre 2023);
- **ASSONIME** (Associazione fra le società italiane per azioni) – **Note e Studi n. 8/2023** - Q&A sull'individuazione del titolare effettivo delle società di capitali e obblighi connessi ;
- **BANCA d'ITALIA-UIF-MISE-FAQ** -Titolarietà effettiva e Registro titolari effettivi

* * *

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 231/2007, **le imprese dotate di personalità giuridica** tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile e **le persone giuridiche private** tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, **comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica** e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione (autonoma).

Analogamente devono provvedere alla comunicazione della titolarità effettiva **i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, nonché gli istituti giuridici affini residenti** le cui informazioni sono comunicate, **a cura del fiduciario** (o dei fiduciari, di altra persona per conto del fiduciario o della persona che esercita diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini), **per via esclusivamente telematica** e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese (sezione speciale) ai fini della relativa conservazione.

L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice civile.

L'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva **è consentito**, tra gli altri, **ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica**, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria.

In circostanze eccezionali, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva **può essere escluso, in tutto o in parte**, qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età, **secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze.**

I soggetti obbligati che consultano i registri a supporto degli adempimenti di adeguata verifica del titolare effettivo, **acquisiscono e conservano prova dell'iscrizione del titolare effettivo nei predetti registri** ovvero conservano un estratto dei registri idoneo a documentare tale iscrizione.

* * *

Il Decreto Interministeriale del 11 marzo 2022, n. 55, nella sostanza, **ha istituito il «Registro dei titolari effettivi»** nel Registro delle Imprese previsto dall'articolo 2188 del codice civile.

Le comunicazioni all'ufficio del registro delle imprese dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva **sono da attuarsi con modalità esclusivamente telematiche.**

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE

- **imprese dotate di personalità giuridica** (si tratta delle **società di capitali** quali S.p.A., S.A.p.A., S.R.L., Società Cooperative, Società Consortili per Azioni e a S.r.l; **rimangono escluse tutte le società di persone**);
- **persone giuridiche private** (quali associazioni, fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che hanno acquistato la personalità giuridica con l'iscrizione negli appositi registri);
- **trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini al trust** (enti e istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi).

La comunicazione è resa all'ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio **territorialmente competente**.

Le informazioni relative alla titolarità effettiva vanno a popolare:

- per le “imprese dotate di personalità giuridica” e delle “persone giuridiche private”, le rispettive “**sezioni autonome**” dei Registri delle imprese
- per i “Trust” e degli “Istituti giuridici affini”, le “**sezioni speciali**” dei Registri delle imprese.

SOGGETTI CHE DEVONO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE

I soggetti obbligati alla comunicazione al Registro dei titolari effettivo sono:

- **per le società di capitali e cooperative:** gli amministratori;
- per le **persone giuridiche private:** il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti a cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione
- per i **trust e istituti giuridici affini:** il fiduciario.

I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva sono resi mediante autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA (Testo Unico in materia di Documentazione Amministrativa – DPR n. 445/2000), sempre in modalità telematica, con apposizione di firma digitale.

Non è prevista la possibilità di delegare l'adempimento a un professionista.

TERMINI

Il termine perentorio di 60 giorni per la comunicazione della titolarità effettiva al Registro delle imprese ai sensi del Decreto interministeriale n. 55/2022, **decorre(va) dalla data di pubblicazione** sulla Gazzetta Ufficiale del **Decreto MIMIT del 29 settembre 2023**, riguardante l'attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione, **avvenuta il 9 ottobre 2023**.

Le comunicazioni (dovevano) pertanto essere inoltrate entro la data dell'**11 dicembre 2023** (essendo il giorno 8 dicembre festivo, con conseguente slittamento dell'adempimento al successivo primo giorno lavorativo)

Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private, **costituite successivamente** alla data di pubblicazione del Decreto MIMIT 29 settembre 2023, provvedono alla comunicazione della titolarità effettiva **entro 30 dalla iscrizione nei rispettivi registri**. I trust e istituti giuridici affini la cui costituzione sia successiva alla stessa data, provvedono alla comunicazione entro **30 giorni dalla loro costituzione**.

I soggetti obbligati comunicano **eventuali variazioni** dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva **entro 30 giorni dal compimento dell'atto che dà luogo alla variazione**. Gli stessi soggetti comunicano **annualmente la conferma dei dati e delle informazioni**, entro 12 mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma. Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio. Delle avvenute comunicazioni è rilasciata contestuale ricevuta.

MODALITÀ DI INOLTRO.

Il Decreto MIMIT del 12.04.2023 ha approvato le modifiche alle specifiche tecniche del nuovo **modulo TE** (da utilizzare in COMUNICA).

Per comunicare i dati del Titolare Effettivo è **possibile utilizzare il nuovo applicativo DIRE, oppure le altre soluzioni di mercato**, aggiornate con la modulistica ministeriale per la compilazione e l'invio delle istanze.

Inoltre, bisogna disporre di un **dispositivo di firma digitale** e di un indirizzo di posta elettronica certificata (**PEC**), per ricevere le comunicazioni da parte della Camera di Commercio. Non è consentita la procura speciale.”

REGIME SANZIONATORIO

L'omesso adempimento degli obblighi di comunicazione al Registro titolari effettivi comporterà l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 2630 c.c., e cioè: da un minimo di €. 103 ad un massimo di €. 1.032.

La Camera di commercio territorialmente competente provvede all'accertamento e alla contestazione della violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e all'irrogazione della relativa sanzione amministrativa.

La Camera di commercio territorialmente competente, anche avvalendosi del sistema informatico del gestore, provvede ai controlli delle comunicazioni rispetto alle regole tecniche e a quelle specifiche del formato elettronico.

TABELLA SANZIONI		
Situazione	Importo sanzione	Misura ridotta entro 60 gg dalla notifica
Denunce e comunicazioni presentate entro i 30 giorni successivi alla scadenza	✓ €. 34,33 (minimo)	✓ €. 68,66
	✓ €. 344,00 (massimo)	
Denunce e sanzioni presentate oltre 30 giorni successivi alla scadenza	✓ €. 103,00 (minimo)	✓ €. 206,00
	✓ €. 1.032 (massimo)	

Titolare effettivo e TAR del Lazio: sospensione comunicazione

Con la **Ordinanza n. 8083 del 7/12/2023**, il **TAR del Lazio** accoglieva il ricorso n. 15566/2023 presentato da una società fiduciaria (Assoservizi fiduciari), con il quale **si contestava la legittimità del decreto del MIMIT 23 settembre 2023** contenente le **regole attuative per la trasmissione dei dati relative al titolare effettivo** alle CCIAA, in relazione ai mandati fiduciari.

La conseguenza immediata di tale **provvedimento giurisdizionale** è stata la **sospensione** (per tutti i soggetti obbligati) **del termine dell'11/12/2023** per l'adempimento della comunicazione dei titolari effettivi alle Camere di Commercio, fino alla data del 27 marzo 2024. Nell'ordinanza si fissa la trattazione di merito del ricorso all'udienza pubblica del **27 marzo 2024**.

Le motivazione della richiesta di sospensiva.

Nell'istanza di sospensiva è stato evidenziato che le disposizioni di riferimento sulla comunicazione dei titolari effettivi (DM MIMIT 29/09/2023, Manuale operativo Unioncamere) ricomprendono nell'obbligo comunicativo sulla titolarità effettiva *“istituti giuridici affini al trust esistenti e neo costituiti”*, facendo rientrare nel perimetro applicativo dell'adempimento tutti i mandati fiduciari, compresi quelli di matrice germanistica.

Analoghi ricorsi sono stati presentati da altre società fiduciarie.

Di diverso avviso Assofiduciaria, che ha richiesto l'esonero dall'obbligo comunicativo per i mandati fiduciari che rientrano nell'ambito della L. 1966/1939 e del DM 16/01/1995.

In sostanza, secondo l'associazione, l'adempimento può riguardare esclusivamente quei mandati per i quali vi è il trasferimento (anche temporaneo) di una proprietà al fiduciario (cosa che non avviene nel mandato fiduciario classico).

Considerata la divergenza con le istruzioni operative della normativa di riferimento rispetto a quanto sostenuto da Assofiduciaria, quest'ultima ha richiesto la sospensione dell'adempimento. configura un istituto affine al trust.

Nell'accogliere il ricorso, il TAR ha riconosciuto sussistenti i profili del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* per la sospensiva cautelare.

Per quanto riguarda il *fumus boni iuris*, nella sentenza si afferma che le plurime e articolate censure indicate dal ricorrente “*presentano profili di complessità, involgenti anche questioni di compatibilità eurounitaria, che richiedono un approfondimento nella più appropriata sede di merito*”.

Sussiste anche il *periculum in mora*, tenuto conto della rilevanza delle situazioni giuridiche suscettibili di essere incise, in modo irreparabile, dall'imminente scadenza del termine per l'adempimento degli obblighi di comunicazione.

Il TAR (Sezione Quarta), a seguito delle udienze di merito del 27 marzo 2024, con le sentenze n. 6837, n. 6839, n. 6840, n. 6841, n. 6844 e n. 6845, depositate il 9 aprile 2024, respingeva i relativi ricorsi (n. 15247/2023; n. 15556/2023, n. 15699/2023, n. 15221/2023, n. 15585/2023 e n. 15586/2023), con conseguente ripresa dell'efficacia del D.M. 29 settembre 2023 e della decorrenza dei termini per la comunicazione della titolarità effettiva al Registro delle Imprese, la cui scadenza, tenuto conto del periodo trascorso fino alla data di sospensione (58 giorni), risultava l'11 aprile 2024.

A seguire, **UNIONCAMERE predisponeva il "Manuale operativo per la richiesta di accreditamento** dei soggetti obbligati alla adeguata verifica" (Aprile 2024), propedeutica alla consultazione dei dati e delle informazioni in ordine alla titolarità effettiva presso il Registro delle Imprese, da parte dei soggetti obbligati, di cui, nella fattispecie, all'art. 3, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 231/2007, come previsto dall'art. 6 del D.M. n. 55/2022.

Per converso, **il Consiglio di Stato**, in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), **a fronte di specifici ricorsi**, in data 17 maggio 2024 **ha emanato le ordinanze** n. 1849/2024, n. 1850/2024, n. 1851/2024, n. 1852/2024, n. 1853/2024, rispettivamente per la riforma delle sentenze pronunciate dal TAR del Lazio n. 6845/2024, n. 6839/2024, n. 6837/2024, n. 6840/2024, n. 6838/2024, **con le quali:**

1. Considerato che le questioni prospettate dalle parti risultano di particolare complessità ed esigono l'approfondimento proprio della fase di merito, in specie in relazione alle tematiche di conformità della normativa interna al diritto unionale e alla stessa validità di alcune delle disposizioni della Direttiva al diritto unionale sovraordinato.

2. Considerato che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, risulta prevalente quello delle Società appellanti la quale, in difetto di misura cautelare, sarebbero onerate del complesso di adempimenti previsti dalla normativa in questione e della rilevazione dei dati, attività che, all'esito della fase di merito, potrebbero risultare non legittimamente imposte; per converso, l'interesse dell'Amministrazione alla reiezione della misura risulta fondato sulla necessità di scongiurare l'accertamento di un'infrazione;

3. Ritenuto, pertanto, di accogliere le istanze cautelari e, per l'effetto, di sospendere l'efficacia delle sentenze appellate, compensando le spese di lite della presente fase processuale;

P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta):

i) accoglie l'istanza cautelare richiesta con ciascun ricorso e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata;

ii) fissa, per la trattazione del merito del ricorso in appello, l'udienza pubblica del 19 settembre 2024.

Difformità sulla titolarità effettiva (F.N. n. 165 del 7 dicembre 2023)

L' art. 6, comma 5 del Decreto interministeriale 11 marzo 2022, n. 55 statuisce che **“I soggetti obbligati accreditati segnalano tempestivamente alla Camera di commercio territorialmente competente le eventuali difformità** tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione della sezione autonoma e della sezione speciale del registro delle imprese e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela, ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto antiriciclaggio. **Le segnalazioni acquisite sono consultabili da parte delle autorità abilitate all'accesso** di cui all'articolo 5, secondo le modalità indicate nelle convenzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, garantendo, in ogni caso, l'anonimato dei soggetti obbligati segnalanti”.

In caso di difformità tra i dati sulla titolarità effettiva del cliente, acquisiti in sede di adeguata verifica, e quelli presenti nel Registro dei titolari effettivi, **il soggetto obbligato deve attenersi**, salvo l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 6 del decreto interministeriale 11 marzo 2022, n. 55, **agli esiti delle proprie verifiche**.

(Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Dirigenziale del Ministero del Made in Italy del 29 settembre 2023 ha preso avvio il canale telematico per la comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust, come prevista dall'articolo 21 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Per le imprese dotate di personalità giuridica e per le persone giuridiche private già costituite alla data di pubblicazione dell'ultimo provvedimento (GU n.236 del 9-10-2023) ci sarà tempo fino all'11 dicembre 2023).

Ai sensi dell'articolo 21, comma 7, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, **la consultazione del Registro dei titolari effettivi è configurata come strumento a supporto, e non sostitutivo, degli adempimenti di adeguata verifica** e non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo. **Resta fermo il principio secondo cui il soggetto obbligato, ai fini della individuazione del titolare effettivo, tiene conto di tutte le informazioni in proprio possesso, comunque acquisite, effettuando tutti gli approfondimenti e le ulteriori verifiche ritenute necessarie per l'identificazione del titolare effettivo.**


La mera difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute dal Registro dei titolari effettivi e quelle acquisite dal soggetto obbligato in sede di adeguata verifica della clientela **non è di per sé motivo sufficiente per la segnalazione di operazione sospetta** ex art.35 del Decreto, **come neppure per l'obbligo di astensione** ex art.42.

La comunicazione al Registro di informazioni errate o false non è espressamente contemplata e sanzionata; resta tuttavia l'applicazione della fattispecie incriminatrice ex art. 55, comma 3 del Decreto, qualora i clienti forniscano dati falsi o non veritieri ai soggetti obbligati ai fini dell'espletamento dell'adeguata verifica.

3.1.3) Persone politicamente esposte (PPE o PEP).

La nuova definizione di PPE, contenuta nell'art. 1 comma 2, lett. dd) del Decreto, comprende una **platea di soggetti** indiscutibilmente più **numerosa** rispetto alla previgente formulazione.

La nuova classificazione "allargata" può essere così schematizzata:



dd) persone politicamente esposte: le **persone fisiche** che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro **familiari** e **coloro che** con i predetti soggetti **intrattengono notoriamente stretti legami** ...

Ai sensi dell'art. 24, comma 5, lettera c), **i soggetti obbligati applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso** di rapporti continuativi, **prestazioni professionali od operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte** (salve le ipotesi in cui le persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle pubbliche amministrazioni).

L'innalzamento del livello di guardia nei confronti delle persone politicamente esposte è previsto dalla quarta direttiva che, **muovendo dal presupposto che alcune situazioni comportano un maggiore rischio di riciclaggio/FDT** e ferma restando la necessità di stabilire l'identità e il profilo economico di tutti i clienti, **ritiene necessaria** in alcuni casi **l'applicazione di procedure d'identificazione e di verifica della clientela particolarmente rigorose**.


In dette ipotesi, i soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela commisurate al rischio in concreto rilevato, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera a), n. 2).

Ai fini della individuazione delle Persone Politicamente Esposte il soggetto obbligato dovrà ricercare la collaborazione dello stesso cliente nel fornire dati utili per chiarire la propria posizione e disegnare la rete di relazioni familiari e d'affari (nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali).

In tal senso, appare opportuna l'acquisizione della dichiarazione sottoscritta dal cliente per il tramite del format apposito **Allegato** delle Linee Guida **AV.4 Dichiarazione del Cliente**, con cui il medesimo cliente dichiara di rivestire la qualifica di PPE o meno, dopo aver preso atto della precisa definizione contenuta in calce alla modulistica.

Ai fini dell'effettuazione dell'adeguata verifica rafforzata, **la qualifica di persona politicamente esposta rileva esclusivamente quando il soggetto agisce in qualità di privato e non quando opera come organo dell'ente pubblico** ovvero agisce nell'esercizio dei poteri e delle facoltà scaturenti dall'atto con cui è designato all'espletamento di un ufficio o allo svolgimento di funzioni dell'ente medesimo (art. 24, comma 5, lett. c) del Decreto).

3.1.4) Acquisizione e valutazione di informazioni su scopo e natura della prestazione.



3.1.4) Acquisizione e valutazione di informazioni su scopo e natura della prestazione.

Ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, **il soggetto obbligato deve acquisire e valutare informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale**, ricomprendendo altresì quelle relative all'instaurazione del rapporto, alle **relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo** e quelle relative all'attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.

Al riguardo, in carenza di precise definizioni normative, **si ritiene che per scopo della prestazione professionale debba intendersi il fine ultimo che il cliente persegue attraverso l'ottenimento della prestazione**: Obbligo di legge-Perseguimento di un fine economico patrimoniale-Perseguimento di un fine giuridico amministrativo-Altro.

Natura della prestazione: ordinaria/straordinaria-occasionale/non occasionale

In funzione del rischio, il soggetto obbligato dovrà **acquisire ulteriori informazioni**, ivi comprese quelle **relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente**, acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.

In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali.

3.1.5) Controllo costante.

Al fine del corretto svolgimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, occorre procedere al controllo costante del rapporto con il cliente per tutta la sua durata (art. 18 comma 1 lett. d) del Decreto).

La procedura di controllo costante trova applicazione nei soli casi di prestazioni professionali continuative.

Tale controllo, avente ad oggetto l'operatività complessiva del cliente, **si esplica verificando e aggiornando i dati e le informazioni acquisite** nello svolgimento delle attività di adeguata verifica, **anche con riferimento** – se necessario in funzione del rischio – **alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente**, sempre però in base alle informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività professionale.

A tal proposito **il professionista tiene conto dei possibili indicatori di anomalia**, modelli e schemi di comportamento anomali e altre comunicazioni.

Gli indicatori di anomalia e gli schemi e modelli di comportamenti anomali **costituiscono gli strumenti di ausilio** previsti dal D.Lgs. 231/2007 **per la rilevazione delle operazioni sospette.**

Ancorché rivestano un ruolo importante per l'orientamento dei soggetti obbligati nella valutazione delle operazioni, gli indicatori e gli schemi **non sono da intendersi esaustivi, né tassativi.**

Non è possibile, infatti, definire in astratto tutte le fattispecie suscettibili di prefigurare gli estremi di un'operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Al tempo stesso, **la mera ricorrenza di una o più anomalie** elencate negli indicatori **non è motivo di per sé sufficiente per qualificare l'esistenza di un ragionevole motivo di sospetto**, che deve necessariamente fondarsi su una valutazione compiuta e ponderata di tutti gli elementi informativi a disposizione dei soggetti obbligati.

A fronte di una valutazione compiuta e ponderata di tutti gli elementi informativi raccolti, **è opportuno che il professionista abbia a motivare se ritiene che non sussistano gli estremi per la predisposizione e trasmissione di un'operazione sospetta.**

Al momento dell'instaurazione del rapporto professionale, **nell'ambito della determinazione del rischio effettivo e della tipologia di adeguata verifica da effettuare, si stabilisce la periodicità del controllo costante da impostare e quindi scadenzare.**

Grado di rischio effettivo	Misure di adeguata verifica	Periodicità controllo costante
non significativo	Semplificate	almeno ogni 36 mesi ⁴⁰
poco significativo	Semplificate	almeno ogni 36 mesi
abbastanza significativo	Ordinarie	almeno ogni 24 mesi
molto significativo	Rafforzate	almeno ogni 6/12 mesi

Il Professionista, operativamente, per tale procedura può avvalersi dell'**Allegato** delle Linee Guida **AV.7 Procedura di controllo costante.**

Esempi di elementi che possono essere sottoposti a monitoraggio

- 1) Dati identificativi – natura giuridica
- 2) Attività svolta – prodotti/servizi commercializzati dal cliente – aree di destinazione
- 3) Area geografica di residenza o sede del cliente con attenzione ai paradisi fiscali
- 4) Titolare effettivo
- 5) Acquisizione/perdita della qualifica di PPE per il cliente/titolare effettivo
- 6) Area geografica di residenza o sede delle principali controparti
- 7) Tipologia delle prestazioni richieste nel corso del rapporto
- 8) Modalità di svolgimento delle operazioni oggetto della prestazione
- 9) Presenza di uno o più indicatori di anomalia
- 10) Frequenza delle operazioni in contante
- 11) Frazionamento delle operazioni
- 12) Frequenza con cui viene richiesta la prestazione
- 13) Ricorrenza, storicità o ciclicità delle operazioni
- 14) Comportamento tenuto in occasione dello svolgimento delle varie prestazioni nel corso del rapporto
- 15) Se necessario, controllo dell'origine e della destinazione dei fondi utilizzati
- 16) Confronto del quadro generale del cliente con le strategie e le prassi conosciute e aggiornate, utilizzate per l'attuazione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo (analisi dei rischi sovranazionali e nazionali)
- 17) Confronto con i modelli/schemi di comportamenti anomali e comunicazioni ufficiali UIF

3.2) Adeguata verifica semplificata


L'adeguata verifica semplificata trova applicazione:

- nelle ipotesi di rischio effettivo “poco significativo”;
- nei casi di rischio effettivo “non significativo”, con riferimento a prestazioni professionali differenti da quelle indicate nella Tabella n. 1 delle Regole Tecniche, per le quali il soggetto obbligato può limitarsi ad applicare soltanto le Regole di condotta ivi previste.

Il nuovo art. 23 del Decreto, che disciplina le misure semplificate di adeguata verifica, si limita a prevedere che **in presenza di un basso rischio di riciclaggio/FDT** (ovvero non significativo e poco significativo, in relazione alle prestazioni professionali diverse da quelle indicate nella Tabella 1, per le quali invece si possono applicare le Regole di Condotta), **i soggetti obbligati possono applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo della “estensione” e della “frequenza” degli adempimenti prescritti.**

Questo comporta che, anche in caso di adeguata verifica semplificata, il soggetto obbligato sarà comunque tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti connessi alla modalità ordinaria di espletamento dell'obbligo, in quanto **la semplificazione non si traduce in alcun modo in una esenzione.**

L'art. 23, comma 2 del Decreto, individua alcuni "indici" / circostanze di basso rischio.



Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela **non si applicano** qualora il soggetto obbligato abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata non sia attendibile e vi sia **sospetto di riciclaggio/FDT**.

Le misure semplificate consistono:

- ✓ **identificazione** del cliente, dell'esecutore e del legale rappresentante e del titolare effettivo mediante acquisizione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 22 del Decreto;
- ✓ **controllo costante**, con cadenza maggiormente dilazionata nel tempo (ad es. 36 mesi) per i rapporti continuativi, essendo inoltre sufficiente raccogliere una dichiarazione del cliente dalla quale emerga che il quadro informativo a questi riferito non ha subito variazioni (laddove invece tale quadro dovesse risultare variato, il soggetto obbligato avrà cura di effettuare una valutazione del rischio).
- ✓ **acquisizione delle informazioni sullo scopo e natura della prestazione professionale** mediante acquisizione della dichiarazione del cliente ai sensi del citato art. 22.

3.3) Adeguata verifica rafforzata

Il professionista adotta misure di adeguata verifica rafforzata del cliente in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tenuto conto dei fattori di rischio relativi al cliente, a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, nonché alle aree geografiche di riferimento, come individuati nell'elenco di cui all'art. 24 del Decreto, **sia sotto il profilo della "estensione" che della "frequenza" degli adempimenti.**

L'art. 24, comma 5 del Decreto individua i seguenti casi in cui **l'adozione delle misure rafforzate di adeguata verifica è obbligatoria:**

- a) clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio** individuati dalle Autorità (Commissione Europea-GAFI);
- b) rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo (caso non attinente all'operatività dei professionisti);
- c) rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte** (incluse le ex PPE, ossia coloro che, originariamente individuati come PPE, abbiano cessato di rivestire le relative cariche da più di un anno, se si evidenzia un elevato rischio di riciclaggio/FDT).

Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata

Le modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata sono indicate nell'art. 25 del Decreto.

In presenza di un elevato rischio di riciclaggio/FDT, l'adeguata verifica rafforzata si traduce nei seguenti ulteriori obblighi a carico del soggetto obbligato:

- ✓ acquisire **informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo**;
- ✓ **approfondire** gli elementi posti a fondamento delle **valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto**;
- ✓ acquisire le informazioni relative alla **situazione economico-patrimoniale** del cliente;
- ✓ **verificare l'origine del patrimonio e la provenienza dei fondi** e delle risorse nella disponibilità del cliente;
- ✓ **intensificare la frequenza del controllo costante** nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

La Regola Tecnica n. 2, punto 5, fornisce importanti suggerimenti operativi in tema di adeguata verifica rafforzata.

4) Obblighi del cliente

L'art. 22 del Decreto stabilisce **l'obbligo generale a carico del cliente di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni** necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Si tratta di un obbligo la cui inosservanza è sanzionata penalmente.

Ne discende, a carico del cliente, un obbligo di dichiarare il vero al quale è correlata una presunzione di veridicità in relazione ai dati e alle informazioni fornite.

La dichiarazione resa per iscritto dal cliente, ai sensi dell'art. 22, comma 1, **si presume veritiera in relazione ai dati e alle informazioni fornite** e costituisce il fondamento dell'adeguata verifica.

Alle imprese dotate di personalità giuridica ed alle persone giuridiche private viene imposto l'obbligo di acquisire e conservare informazioni accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva, conservandole per un periodo non inferiore a cinque anni e fornendole ai soggetti obbligati in occasione dell'espletamento degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela (art. 22, comma 2, del Decreto).

Operativamente, il soggetto obbligato farà compilare e sottoscrivere dal cliente la dichiarazione di cui al citato format **Allegato** delle Linee Guida **AV.4 Dichiarazione del Cliente**.

5) Adeguata verifica in capo ai membri degli organi di controllo societario e del revisore

In primo luogo, si precisa che **il collegio sindacale**, ovvero l'organo di controllo collegiale, **non riveste la qualifica di soggetto obbligato** ai fini del Decreto; **sono invece "obbligati" i soggetti componenti dell'organo collegiale** quando gli stessi rientrano nella definizione ex art. 3 del Decreto.

In secondo luogo, ai fini del corretto espletamento degli obblighi antiriciclaggio da parte dei componenti del collegio sindacale (e degli ulteriori organi di controllo) se sono obbligati in quanto rientranti *ab origine* nel perimetro, occorre preliminarmente distinguere fra tre situazioni diverse:

1) Sindaci privi di funzione di revisione.

Con riferimento alle funzioni di componente di collegio sindacale/sindaco unico senza funzioni di revisione legale dei conti in **società non coincidenti con soggetti obbligati**, la Regola Tecnica n. 2 considera "non significativo" il c.d. rischio inerente.

Ai fini dell'adeguata verifica il professionista che riveste tale carica (senza funzione di revisione legale), **si limita ad acquisire e conservare copia del verbale di nomina.**

Considerazioni analoghe valgono per il professionista membro del consiglio di sorveglianza nel modello dualistico di cui all'art. 2409-duodecies c.c.

A prescindere dallo svolgimento o meno della funzione di revisione, **in capo a ciascun sindaco permane l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette e l'obbligo di comunicazione delle violazioni sull'uso del contante e dei titoli al portatore.**

2) Collegio sindacale con funzione di revisione, sindaco unico e revisore.

L'adeguata verifica nelle sue declinazioni di semplificata / ordinaria / rafforzata **resta dovuta in capo a ciascuno dei membri componenti il collegio** sia nel caso di collegio sindacale incaricato di assolvere anche funzioni di **revisione** sia nel caso di sindaco unico con funzione di revisione, nominato in base ai parametri dell'art. 2477 c.c.

Tale obbligo va assolto anche in capo al revisore esterno, persona fisica o società di revisione, nel caso di funzioni di revisione attribuite al soggetto esterno e non al collegio sindacale o al sindaco unico.

3) Collegio sindacale, organi di controllo e revisore nelle società destinatarie degli obblighi antiriciclaggio.

In relazione agli obblighi dei componenti di organi di controllo di soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio la situazione è più articolata secondo le disposizioni dell'art. 46 del Decreto. In particolare:

- **devono comunicare**, senza ritardo, **al legale rappresentante** o a un suo delegato **le operazioni potenzialmente sospette** di cui vengono a conoscenza;
- **sono esonerati dagli obblighi** di adeguata verifica, di conservazione e di segnalazione di operazioni sospette (di cui al Titolo II, capi I, II e III del Decreto).

6) Esecuzione dell'obbligo di adeguata verifica mediante ricorso a terzi

Gli adempimenti connessi all'adeguata verifica **possono essere adempiuti mediante ricorso a terzi, ad esclusione di quelli relativi al controllo costante.**

Le modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi sono indicate nell'art. 27 del Decreto.

In particolare, **gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considerano comunque assolti**, pur in assenza del cliente, **quando è fornita idonea attestazione da parte del terzo che abbia provveduto** ad adempiervi direttamente, nell'ambito di un rapporto continuativo o dell'esecuzione di una prestazione professionale, o compimento di un'operazione occasionale.

L'attestazione in ordine all'assolvimento degli adempimenti **deve provenire esclusivamente dal terzo che vi abbia provveduto direttamente** rispetto ad un medesimo cliente.

Rimane ferma la responsabilità del soggetto destinatario, qualora intenda avvalersi di "terzi" ai fini dell'adeguata verifica.

Pertanto egli deve valutare sia l'idoneità sia la veridicità dell'attestazione e dei documenti ricevuti.

L'attestazione:

- **deve essere univocamente riconducibile al terzo** e deve essere trasmessa dal terzo medesimo al professionista che se ne avvale;
- **deve contenere espressa conferma del corretto adempimento degli obblighi** da parte dell'attestante in relazione alle attività di verifica effettuate, nonché della coincidenza tra il cliente verificato dal terzo e il soggetto a cui l'attestazione si riferisce.

I professionisti possono richiedere il rilascio dell'attestazione di adempimento dell'adeguata verifica ai soggetti terzi elencati dall'art. 26, comma 2 del Decreto, **mentre possono rilasciare tale attestazione solo ad altri professionisti.**

Il soggetto obbligato che riceve la richiesta di attestazione da altro professionista, verificato l'assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica nei confronti del soggetto/i per il quale/i è richiesta l'attestazione, **sottoscrive l'attestazione e la invia senza ritardo al richiedente, allegando copia della documentazione raccolta ai fini dell'assolvimento dell'obbligo.**

Operativamente, per tale attestazione si può utilizzare **l'Allegato** delle Linee Guida **AV.5 Dichiarazione del professionista attestante ex art. 26 D.Lgs. n. 231/2007.**

PARTE TERZA – Conservazione dei dati, documenti e informazioni

Riferimenti di legge (D.Lgs. n. 231/2007) e di prassi:

- Art. 31. Obblighi di conservazione.
- Art. 32. Modalità di conservazione dei dati e delle informazioni.
- Art. 34. Disposizioni specifiche

Regola Tecnica n. 3

Linee Guida – Parte terza

1) Premessa

La conservazione ha come obiettivo quello di impedire la perdita o la distruzione dei documenti e di mantenere nel tempo le loro caratteristiche di integrità, leggibilità, reperibilità e storicità.

Le modalità di conservazione sono improntate al rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

La conservazione, infatti, rientra in modo esplicito nella definizione di “trattamento” del dato personale. I dati raccolti per la finalità antiriciclaggio devono intendersi assunti in esecuzione di un compito di interesse pubblico e per l’adempimento di un obbligo legale; di conseguenza, **per il soggetto obbligato sarà sufficiente rilasciare al cliente l’informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 *General Data Protection Regulation* (o GDPR).**

2) Contenuto degli obblighi di conservazione

In linea di principio il soggetto obbligato non è gravato da obblighi di conservazione diversi da quelli che normalmente gli vengono richiesti per lo svolgimento della prestazione professionale e ciò esclusivamente ai fini di prevenzione, poiché l'individuazione o l'accertamento di eventuali attività di riciclaggio/FDT, nonché l'analisi dei dati, competono ad altri operatori del sistema complessivamente previsto dal Decreto.

Nella gestione/conservazione dei dati questi deve rispettare il principio della privacy by default, garantendo che i **dati personali vengano raccolti nella misura necessaria e sufficiente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario a tali fini.**

Qualunque sia la modalità di conservazione prescelta, **occorre individuare in maniera esplicita i soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e quelli che possono accedere** ai dati e alle informazioni ivi conservati.

3) Modalità di conservazione

Il sistema di conservazione dei documenti deve essere realizzato con **modalità tali da:**

- **prevenire la perdita dei dati e delle informazioni conservati;**
- **consentire la ricostruzione dell'operatività o attività del cliente;**
- **assicurare:**
 - **l'accessibilità completa e tempestiva** ai dati e alle informazioni ivi conservati
 - **la tempestiva acquisizione**, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data;
 - **l'integrità dei dati e delle informazioni e la loro inalterabilità** successivamente all'acquisizione;
 - **la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni** e il mantenimento della loro **storicità**.

Fermi restando i contenuti dell'obbligo di conservazione, nel declinare l'adempimento secondo i principi generali previsti dall'art. 2 del Decreto, **il soggetto obbligato adotterà in autonomia modalità proporzionate al proprio grado di complessità organizzativa.**

3.1) Il fascicolo del cliente

Il “fascicolo del cliente” e la custodia dei documenti costituiscono idonea modalità di conservazione dei dati e delle informazioni assunte ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (art. 34, comma 2).

Indipendentemente dalla modalità (informatica o cartacea) scelta per la conservazione dei dati e delle informazioni, **è possibile individuare, a seconda del risultato della valutazione del rischio del cliente, una serie di documenti, dati e informazioni, che possono alimentare e integrare il fascicolo della clientela, ai sensi dell’art. 31, comma 2 del Decreto.**

In particolare, **la documentazione conservata deve consentire, quanto meno, di ricostruire univocamente:**

- **la data** di instaurazione del rapporto continuativo o **del conferimento dell'incarico;**
- **i dati identificativi, del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore** e le informazioni sullo **scopo e la natura** del rapporto o **della prestazione;**
- **la consultazione, ove effettuata, dei registri** di cui all'articolo 21, con le modalità ivi previste;
- **la data, l'importo e la causale dell'operazione;**

i mezzi di pagamento utilizzati.

I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale

Per le prestazioni a rischio inerente ritenuto “non significativo”, sarà sufficiente formare il fascicolo della clientela con la sola documentazione indicata dalle citate Regole Tecniche.

3.2) La conservazione cartacea

L'istituzione di un sistema atto alla conservazione cartacea dei documenti **deve soddisfare gli obiettivi imposti dalla legge, impedendo la perdita o la distruzione dei documenti e mantenendo nel tempo le loro caratteristiche di integrità, leggibilità e reperibilità.**

La conservazione dei documenti cartacei si basa, infatti, sul mantenimento inalterato nel tempo dei supporti cartacei, organizzati in modo da comprenderne il contenuto in relazione al contesto di produzione.

Al fine di soddisfare il requisito della storicità, tutti i documenti conservati in modalità cartacea devono essere datati e sottoscritti dal soggetto obbligato o da un suo delegato.

3.3) La conservazione informatica

Ai fini della conservazione informatica il soggetto obbligato può avvalersi di:

- **un sistema di conservazione realizzato all'interno** della propria struttura organizzativa;
- **un sistema di conservazione affidato in modo totale o parziale a soggetti terzi** pubblici o privati che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche.

In entrambi i casi il sistema di conservazione informatico deve garantire l'accesso al documento conservato, per il periodo prescritto dalla norma (10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale), indipendentemente dall'evolversi del contesto tecnologico.

Nel caso di utilizzo di un archivio informatico, la procedura adottata individua e distingue i soggetti delegati al caricamento e all'aggiornamento delle informazioni da coloro che le possono consultare.

In caso di conservazione in modalità informatica **il requisito del mantenimento della storicità è assicurato dalle caratteristiche tecniche del documento informatico.**

4) La conservazione negli studi associati e nelle società tra professionisti

Nell'ambito degli studi associati e delle società tra professionisti **potranno essere appositamente regolamentate, mediante idonee procedure interne, le modalità organizzative che prevedano una funzione generale e accentrata di conservazione**, per tutti i professionisti associati, sia dei dati raccolti per l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, sia delle altre informazioni e/o documentazioni raccolte dal singolo professionista che riceve l'incarico ovvero dal responsabile della funzione antiriciclaggio.

La conservazione dei documenti (evidentemente coordinata con l'adeguata verifica) potrà, infatti, essere centralizzata in un unico archivio per tutti i professionisti sia a livello della stessa sede che presso sedi diverse dello studio associato/STP, purché ciò non determini ostacoli giuridici (riservatezza, privacy) o logistici che compromettano la pronta disponibilità dei documenti.

* * *

Per le prestazioni a rischio non significativo di cui alla Tabella 1) della Regola Tecnica n. 2 **sono previste** delle corrispondenti **Regole di condotta**, in relazione allo svolgimento dell'adeguata verifica.

Prestazioni professionali	Operatività
Collegio sindacale senza funzione di revisione legale dei conti	Acquisire e conservare copia del verbale di nomina
Apposizione del visto di conformità su dichiarazioni fiscali	Acquisire copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente
Predisposizione di interpelli con richiesta di chiarimenti interpretativi circa l'applicazione di norme, ancorché contestualizzati a casi concreti con inoltro a Ministeri e Agenzie fiscali	Acquisire copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente
Risposte a quesiti di carattere fiscale e societario con cui si chiede quale sia la corretta soluzione in base a norme di legge della fattispecie prospettata. Il quesito può essere astratto o contestualizzato con dati oggettivi (anagrafici e di valore). Pareri <i>pro veritate</i>	

Prestazioni professionali

Operatività

Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali (art. 182 L.F.), giudiziarie e amministrative	Acquisire e conservare una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria
Liquidatore di società nominato dal tribunale (ex artt. 2487 e 2487-bis c.c.)	
Attività degli amministratori giudiziari ex art. 2 del D.Lgs. 4.2.2010, n. 14	
Commissario giudiziale nelle amministrazioni straordinarie	
Incarico di ausiliario del giudice incaricato di perizie e consulenze tecniche su incarico dell'autorità giudiziale in ambito civile (artt. 61 - 64 c.p.c.) e penale (art. 225 c.p.p.)	
Amministratore giudiziario (ex art. 2409 c.c.)	
Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione, ex art. 2 co. 3 lett. e) della L. 14.05.2005, n. 80	
Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende (artt. 560 e 676 c.p.c.)	
Redazione di stime, giurate e non, su incarico dell'autorità giudiziale (art. 193 c.p.c.)	
Componente Organismo di Composizione della Crisi ex L. 3/2012	

Prestazioni professionali

Operatività

Docenze a corsi, convegni, master e simili anche mediante formazione a distanza	Acquisire e conservare una copia dell'incarico professionale
Direzione, coordinamento e/o consulenza scientifica per l'organizzazione di attività di formazione in aula o a distanza	
Partecipazione a comitati di redazione e/o comitati scientifici di riviste, periodici, libri e giornali sia cartacei che sul <i>web</i>	
Redazione e aggiornamento di libri o di articoli e saggi su giornali, riviste, libri e banche dati	
Direzione e/o coordinamento editoriale di riviste, periodici, libri, giornali cartacei e on line, banche dati	
Gestione di rubriche tematiche e/o di risposta a quesiti e/o chat su riviste, periodici, libri, giornali, banche dati, portali, ecc.	
Pareri giuridici <i>pro veritate</i> redatti sia oralmente che per iscritto, anche se per il tramite di terze società o enti di servizio che curano la gestione verso l'utente finale	

Prestazioni professionali

Operatività

Componente di organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001	Acquisire una copia della delibera del CdA/determina dell'amministratore unico, ovvero del verbale assembleare di nomina, da conservare nel fascicolo intestato all'ente che ne ha deliberato la nomina
Invio telematico di Bilanci (elenco soci, verbali di approvazione di bilanci, relazione dei sindaci e dei revisori) e pratiche varie agli uffici pubblici competenti (ad esempio le "comunicazioni uniche d'impresa" e gli invii assimilati)	Si ritiene applicabile per analogia l'esonero previsto dall'art. 17 co. 7 per le attività di redazione e trasmissione di dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e quindi non è richiesto alcun adempimento
Predisposizione presso gli uffici pubblici competenti (SIAE, Ministero Sviluppo economico, CCIAA ecc.) di pratiche di prima iscrizione e rinnovo per la tutela di diritti (marchi, diritti di privativa, brevetti, software)	Acquisire copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente

Per le prestazioni con rischio inerente poco significativo, abbastanza significativo e molto significativo le Regole tecniche forniscono regole diversificate ai fini dell'adeguata verifica e, conseguentemente, del contenuto dell'obbligo di conservazione.

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

Riferimenti di legge (D.Lgs. n. 231/2007) e di prassi:

Art. 35 - Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

Art. 37 - Modalità di segnalazione da parte dei professionisti

Art. 38 - Tutela del segnalante

Art. 39 - Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette

I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del **terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto.**

Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 e, in particolare, **il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente**, costituisce elemento di **sospetto**

In presenza degli elementi di sospetto di cui al comma 1, **i soggetti obbligati non compiono l'operazione fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta**. Sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini.

I soggetti obbligati effettuano la segnalazione contenente i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto, e collaborano con la **UIF**, rispondendo tempestivamente alla richiesta di ulteriori informazioni.

L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso **dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria** o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

I professionisti trasmettono la segnalazione di operazione sospetta direttamente alla UIF ovvero, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, **agli organismi di autoregolamentazione.**

Gli organismi di autoregolamentazione, ricevuta la segnalazione di operazione sospetta da parte dei propri iscritti, provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF, priva del nominativo del segnalante.

Con l'Informativa n. 104 del 2 agosto 2023, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha comunicato che, a far data dal 15 settembre 2023, viene riattivato il servizio d'inoltro delle SOS all'UIF, per il tramite del CNDCEC , trasmesse dagli iscritti (Servizio ArSOS), come previsto dal Protocollo d'intesa sottoscritto lo scorso 27 luglio, tra il Consiglio Nazionale e l'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia (UIF).

Operativamente l'accesso al servizio avviene previa registrazione presso il «Portale dei professionisti»: <https://professionisti.notartel.it/> facendo poi uso del servizio in parola.

La piattaforma ArSOS consente ai professionisti di segnalare per via telematica le operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

I soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione.

Il titolare della competente funzione, il legale rappresentante o altro soggetto all'uopo delegato presso i soggetti obbligati sono responsabili della custodia degli atti e dei documenti in cui sono indicate le generalità del segnalante.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, **chiunque rivela indebitamente l'identità del segnalante è punito con la reclusione da due a sei anni.** La stessa pena si applica a chi rivela indebitamente notizie riguardanti l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU o il contenuto delle medesime, se le notizie rivelate sono idonee a consentire l'identificazione del segnalante.

Fuori dai casi previsti dal Decreto, **è fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF** o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il divieto non impedisce la comunicazione tra professionisti che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori, anche se situati in Paesi terzi, a condizione che questi applichino misure equivalenti a quelle previste dal decreto legislativo.

OBBLIGO DI ASTENSIONE

Riferimenti di legge (D.Lgs. n. 231/2007) e di prassi:

Art. 42 - Astensione

In caso di impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela secondo le modalità descritte dall'art. 19, comma 1, lett. a), b) e c) (ovvero identificazione del cliente/titolare effettivo, verifica dell'identità del cliente/titolare effettivo, acquisizione e valutazione di informazioni su scopo/natura del rapporto continuativo//prestazione professionale), **il soggetto obbligato dovrà:**

- **astenersi dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire la prestazione professionale;**
- **valutare se effettuare una segnalazione di operazione sospetta** ai sensi dell'art. 35 del Decreto.

La norma deve essere interpretata nel senso che, **in caso di astensione, non scatta automaticamente l'obbligo di effettuare una segnalazione di operazione sospetta (SOS)**, essendo comunque rimessa all'apprezzamento del soggetto obbligato la valutazione relativa alla sussistenza concreta di elementi di sospetto di riciclaggio/FDT.

In ogni caso, il soggetto obbligato deve conservare informazioni e documentazione a supporto di tali decisioni per ricostruire i fatti e l'iter logico seguito per giungere alla decisione di effettuare – o di non effettuare – la SOS in modo da giustificare il proprio comportamento in caso di verifiche o eventuali richieste da parte delle Autorità.

A livello operativo, tramite l'**Allegato** delle Linee Guida **AV.6 Dichiarazione di astensione del professionista**, il soggetto obbligato può “tracciare” queste fasi.

ESONERO: sussiste l'esonero **dall'obbligo di astensione** nei casi in cui l'attività svolta abbia ad oggetto l'esame della posizione giuridica del cliente, ovvero **l'espletamento dei compiti di difesa o rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario** o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di evitarlo/intentarlo (**principio di legal privilege**).

OBBLIGO DI LEGGE: si ammette **un'ulteriore eccezione all'astensione quando sussista un obbligo di legge di ricevere l'atto**. In questo caso il soggetto obbligato, dopo aver eseguito la prestazione professionale, dovrà immediatamente segnalare alla UIF.

SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Riferimenti di legge (D.Lgs. n. 231/2007) e di prassi:

Art. 48 - Sistemi interni di segnalazione delle violazioni

I soggetti obbligati adottano procedure per la segnalazione al proprio interno da parte di dipendenti o di persone in posizione comparabile, **di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.**

Le procedure garantiscono:

a) la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni, ferme restando le regole che disciplinano le indagini e i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto delle segnalazioni;

b) la tutela del soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;

c) lo sviluppo di uno specifico canale di segnalazione, anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato.

3. La presentazione della segnalazione di cui al presente articolo non costituisce, di per sé, violazione degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale con il soggetto obbligato.

4. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non trova applicazione con riguardo **all'identità del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.**

La materia va esaminata prendendo in considerazione le disposizioni di cui al **D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24** rubricato *«Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali»*

LIMITAZIONI USO DEL CONTANTE E TITOLI AL PORTATORE-COMUNICAZIONI

Riferimenti di legge (D.Lgs. n. 231/2007) e di prassi:

Art. 49 - Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore

Art. 51 - Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo

1. E' vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, **effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi**, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. **Il trasferimento superiore al predetto limite**, quale che ne sia la causa o il titolo, **è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati** e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento (...).

3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. **A decorrere dal 1° gennaio 2023, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 5.000 euro** (comma così novellato dalla Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), all'art. 1, comma 384, lettera b).

1. I soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7 e 12, e all'articolo 50 **ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione** e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e **per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate.** La medesima comunicazione è dovuta dai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati, quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza.


3. Qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di trasferimento segnalata ai sensi dell'articolo 35, **non sussiste l'obbligo di comunicazione** di cui al comma 1.

Le comunicazioni relative alle violazioni dei limiti all'utilizzo del denaro contante (degli assegni "liberi" e dei libretti al portatore), previste dall'art. 51 del DLgs. 231/2007, **devono essere inviate alle sole Ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio**, le quali provvederanno a trasmettere le comunicazioni medesime alla Guardia di Finanza.

E' questo il chiarimento fornito dal Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento del Tesoro – Direzione V) con la nota del 3 ottobre 2012, prot. n. 77009.

Operativamente si può precedere attraverso il servizio «**SIAR**» (Segnalazione Infrazioni Antiriciclaggio) attraverso link:

<https://siar.rgs.mef.gov.it/siar-web/homepage> previa registrazione.



SANZIONI

Riferimenti di legge (D.Lgs. n. 231/2007) e di prassi:

Art. 63 - Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III

1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro.**

1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, per le violazioni di cui all'articolo 49, comma 5, relative a **importi inferiori a 30.000 euro, l'entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell'importo trasferito** in violazione della predetta disposizione. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensi dell'articolo 67. (26)

1-ter. Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 1.000 euro.

2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 500 euro.

3. La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 1, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.
4. La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo.
5. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1, del presente decreto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro.
6. Per le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo, che riguardano **importi superiori a 250.000 euro, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.**
7. Per le violazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, che riguardino **importi superiori a 50.000 euro, la sanzione minima e massima è aumentata del 50 per cento.**

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Riferimenti di legge (D.Lgs. n. 231/2007) e di prassi:

Art. 56 - Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione

- 1. Ai soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela del decreto omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro.**
- 2. Nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.**
- 3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai soggetti obbligati che, in presenza o al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 42 (Astensione), compiono le operazioni o eseguono la prestazione professionale.**

Art. 57 - Inosservanza degli obblighi di conservazione

1. Ai soggetti obbligati che, in violazione di quanto disposto dagli articoli 31 e 32, non effettuano, in tutto o in parte, **la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni** ivi previsti o la effettuano tardivamente si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro.**

2. Nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.**

Art. 58 - Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una **sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro.**

2. Salvo che il fatto costituisca reato, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro.**

4. Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producono un vantaggio economico, l'importo massimo della sanzione di cui al comma 2:

a) è elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro;

b) è elevato fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile.

6. Ai soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta, disposto dalla UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

La gravità della violazione è delineata da tutta una serie di circostanze specificate dalle citate disposizioni, quali, ad esempio:

intensità e grado dell'elemento soggettivo; carenza, incompletezza o non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno; grado di collaborazione con le autorità; rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente; reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.

INDICATORI DI ANOMALIA

A questo proposito si osserva che **la** Banca d'Italia-Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (**UIF**), in attuazione del potere attribuito dall'articolo 6, comma 4, lettera e), del D.Lgs. n. 231/2007, **in data 12 maggio 2023 ha emanato il “Provvedimento recante gli indicatori di anomalia”** e relativo **Allegato** (o «Provvedimento», pubblicato in GU n. 121 del 25 maggio 2023), in virtù del quale, a partire dal **primo gennaio 2024** è stabilito che i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio dovranno applicare i nuovi indicatori di anomalia in relazione alle segnalazioni di operazioni sospette.

Inoltre, non troveranno più applicazione gli indicatori di anomalia precedentemente adottati e gli schemi di comportamenti anomali richiamati dall'art. 7, comma 3 e 4 del medesimo “Provvedimento”, ivi compresi quelli previsti dal Decreto 16 aprile 2010.

Il Provvedimento è rivolto a tutti i «destinatari» delle disposizioni in materia di «riciclaggio e finanziamento del terrorismo», di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e al D.Lgs. n. 92/2017 (quest'ultimo per i «compro oro»).

Il Provvedimento è volto a **guidare i soggetti obbligati nell'individuazione degli elementi informativi essenziali per la configurazione e la rappresentazione dei sospetti.**

A tal fine è necessaria la ricorrenza di circostanze soggettive e oggettive che il destinatario è tenuto a descrivere nella segnalazione unitamente alle valutazioni compiute

Gli indicatori di anomalia sono 34, ciascuno dei quali articolato in sub-indici, che costituiscono esemplificazioni dell'indicatore di riferimento.

Gli indicatori da 1 a 8 (sezione A) evidenziano profili che attengono al comportamento o alle caratteristiche qualificanti del soggetto al quale è riferita l'operatività (**natura soggettiva**).

Gli indicatori da 9 a 32 (sezione B) riguardano le caratteristiche e la configurazione dell'operatività, anche in relazione a specifici settori di attività (**natura oggettiva**).

Gli indicatori 33 e 34 (sezione C) attengono a operatività che potrebbero essere connesse al finanziamento del terrorismo e a programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.

Nella fase di applicazione i **soggetti obbligati** devono **selezionare gli indicatori rilevanti alla luce della concreta attività svolta** e, con riferimento a quelli presi in considerazione, verificare i sub-indici a essi applicabili.

Resta fermo che **l'elencazione degli indicatori e dei relativi sub-indici non è esaustiva né vincolante**. Infatti è possibile che ulteriori comportamenti, sebbene non previsti, assumano caratteristiche tali da generare in concreto profili di sospetto.

Inoltre, **le fattispecie elencate non sono da considerare sospette se si realizzano in presenza di una giustificazione**. In ogni caso, i soggetti obbligati sono stimolati ad ampliare il novero delle anomalie da considerare, in relazione alla concreta attività svolta e alla sua evoluzione nel tempo.

Si osserva che, e a titolo esemplificativo, **gli indicatori della sezione A e gli indicatori da 9 a 14 della sezione B, dovrebbero essere considerati rilevanti da tutti i destinatari**, salvo ipotesi specifiche di non applicabilità da valutarsi caso per caso, così come, **altri indicatori dovrebbero considerarsi rilevanti solo per specifiche categorie di soggetti**.

Grazie dell'attenzione